

Avv. Luciano Ghirga
Studio Legale Ghirga
Piazza Piccinino 10 – 06122 Perugia
Tel. 075 5732555 / 075 5723956 – Fax 075 5723956
E-mail: avvocatoghirga@libera.it

Avv. Carlo Dalla Vedova
Studio Legale Dalla Vedova
Via V. Bachelet 12 – 00185 Roma
Tel. 06 4440821 – Fax 06 4426165
E-mail: cdv@dallavedova.com
Pec: carlodallavedova@ordincavvocatiroma.org

**Alla Seconda Corte di Assise d'Appello
di Firenze**

Processo a carico di Amanda Marie KNOX e Raffaele

SQLLECITO (R.g. 11/13)

Udienza del 30 settembre 2013

**Integrazione di atto di appello e memoria difensiva con richiesta
di rinnovazione della istruzione dibattimentale in relazione al
combinato disposto degli artt. 627 e 603 c.p.p**

Amanda Marie KNOX rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Ghirga del Foro di Perugia e Carlo Dalla Vedova del Foro di Roma con domicilio eletto in Perugia Piazza Piccinino 10, 06122, difensori di fiducia di Amanda Marie Knox nata a Seattle (USA) il 9 luglio 1987 nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 422/2013 del 25 marzo 2013 depositata il 18 giugno 2013, che ha annullato la sentenza n. 4/2011 della Corte di Assise di Appello di Perugia del 3 ottobre 2011 con il seguente dispositivo:

*"Limitatamente ai reati di cui ai capi A (in esso assorbito il capo C), B, , D, E, ed all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. contestata in relazione al capo F) e rinvia per un nuovo giudizio alla Corte d'assise d'Appello di Firenze.
Rigetta il ricorso di Knox Amanda Marie che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LUMUMBA Diya liquidate nella somma di euro quattromila, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge."*

Con il presente atto, i difensori depositano integrazione dell'atto di appello e memoria difensiva con richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale in relazione al combinato disposto dagli artt. 627 e 603 c.p.p. e richiesta finale di conferma del verdetto di assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito come da sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 4/2011.

I PARTE – INTRODUZIONE

I. La sentenza della Suprema Corte che ha annullato con pedissequo rinvio la sentenza di assoluzione della C.A.A. di Perugia della giovane Amanda Knox in relazione alla morte della studentessa inglese Meredith Kercher sottoposta ad esegesi palesa una evidente discrasia tra i dati fattuali, le evidenze, i riscontri accertati di cui al compendio probatorio dei due gradi di giudizio durato circa cinque anni con 86 udienze dibattimentali (alcune di lunghissima durata pomeridiana e notturna), l'escussione di più di 250 testi e 16 consulenti.

Un volume di attività giudiziaria che ha esplorato ogni segmento della vicenda, controllato ogni indizio, raffrontato ogni alternativa pervenendo alla decisione di assoluzione della Knox.

II. La Corte di legittimità ha estrapolato 12 punti o capi della sentenza accogliendo le censure del P.G. e della parte civile pretermettendo le precisazioni, riscontri, deduzioni che la difesa della imputata ha avanzato come verrà indicato *"infra"* nel commento partitico di ogni singolo capo oggetto di rinvio.

Non solo, ma non sono stati esaminati tutti gli indizi favorevoli all'imputata che verranno indicati di seguito.

Come precisamente indicato nel capitolo dei "Limiti del sindacato della Corte" (pag. 39) la sentenza di rinvio indica:

"Il compendio probatorio raccolto ed elaborato nei due gradi di giudizio sul fatto di sangue che vede come vittima la giovane studentessa inglese, è senza dubbio a carattere indiziario, poiché mancano fonti che riferiscano o riproducano la consumazione dell'azione delittuosa per averla direttamente vista o registrata"

ed inoltre:

"Il diritto vivente ha elaborato solidi parametri valutativi in tema di processo indiziario di assoluta uniformità, che mandano al giudice di merito di compiere una duplice operazione: dapprima gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento a carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per costatarne l'attitudine dimostrativa che per lo più è in termini di mera possibilità, poi occorre addiventare ad un esame complessivo degli elementi, onde appurare se i margini di ambiguità, inevitabilmente correlati a ciascuno (se non fossero presenti incertezze dimostrative si avrebbe riguardo a vere e proprie prove), possano essere superati".

e quindi:

"Oggetto dello scrutinio del giudice di legittimità è dunque il ragionamento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova, non essendo consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del compendio indiziario".

In via di sintesi quindi: l'indizio non è nel sistema penale elemento utilizzabile dal Giudicante (art. 192 c.p.p., primo comma) per la sua essenza di opinabilità, contiguità a modelli psicologici contigui o propri di altre discipline quali sospetto, congetture, ipotesi, teoremi, ecc. mai fattualmente certi.

In via di eccezione il legislatore individua i confini della validità probatoria degli indizi nell'ambito dei quali un meccanismo di ricostruzione logica dell'accertamento è validamente utilizzabile in un procedimento penale ossia: "a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti".

Giusta consolidata giurisprudenza, gravi sono gli indizi consistenti (resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti); precisi (non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile); concordanti sono gli indizi univoci (che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi).

E' da ritenersi inoltre imprescindibile il requisito della "certezza" senza il quale

si cadrebbe inevitabilmente in una ipotesi. Se un indizio non fosse certo l'intera valutazione fondata su di esso si risolverebbe in una mera congettura.

I requisiti legislativi non hanno tutti la medesima valenza in quanto la gravità e precisione costituiscono i caratteri propri degli indizi, la concordanza rappresenta piuttosto un criterio di valutazione delle conoscenze offerte dagli elementi di prova.

La concordanza è una qualità degli indizi e si sostanzia nella convergenza di due o più elementi di prova verso un "*factum probandum*" unico così da trarne argomentazioni probatorie accomunate dalla unitarietà delle conclusioni indotte.

Concordanza è la necessaria convergenza degli indizi per collegarli l'uno all'altro in modo che, insieme, dimostrino inequivocabilmente il fatto oggetto di prova.

Orbene nella sentenza cassata tutti gli indizi od i loro principi sono stati vagliati proprio per accertarne i requisiti essenziali.

Di ognuno di questi, viene dato conto ai fini della concordanza (e quindi un esame singolo e poi complessivo) per pervenire ad una valutazione della prova di non colpevolezza.

La concordanza non può operare su premesse inesistenti, equivoche o fantasiose frutto di congetture.

La decisione oltre ogni ragionevole dubbio non può trovare la sua radice in elementi non certi la cui base inferenziale non solo non porta a una certezza ma solo a congetture ed illazioni prive di affidabile base dimostrativa.

La sentenza cassata ha operato puntualmente secondo detta cadenza controllando preliminarmente la certezza degli indizi, indi gli altri requisiti per pervenire,

infine, a un giudizio negativo di concordanza.

L'analisi ha compreso tutti gli indizi raccolti così da raccordare il giudizio finale di innocenza alla loro totalità cioè da piattaforma inferenziale che non ha trascurato dati di portata decisiva.

a) Il sindacato della Corte di legittimità.

Il sindacato della Suprema Corte indica il preciso perimetro entro il quale deve esplicarsi.

In particolare nel processo indiziario oltre l'accertamento preliminare ed assorbente delle proprietà specifiche degli indizi è indispensabile che tutti i dati, riscontri ed evidenze del compendio probatorio vengano esaminati.

La Corte "*a quibus*" ha diligentemente vagliato tutti i riscontri probatori ed è pervenuta ad una decisione assolutoria.

La completezza della piattaforma sulla base della quale vengono tratte le conseguenze è sindacato indispensabile di legittimità.

La piattaforma inferenziale della sentenza della Corte di Cassazione è caratterizzata da manifesta implausibilità in quanto sono stati trascurati dati di portata decisiva.

b) Sul motivo di cui alla lettera e) all'art. 606 c.p.p.

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso principalmente sul motivo di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p.

Il tormentato testo, anche nella nuova formulazione, non può permettere una invasione o sindacato della valutazione della prova in nessuno dei suoi aspetti.

La valutazione fattuale della prova è istituto di rigorosa ed esclusiva competenza del Giudice del merito.

Valutazione che nel suo profondo significato ontologico non può essere oggetto di censura per cui nemmeno la “*mera insufficienza*” (Cass. 26 aprile 2006 n. 22256) di spiegazione può giustificare la censura di legittimità.

L'indagine di legittimità è arresto nomofilattico quale garanzia della uniforme interpretazione della legge con la conseguenza di sola statuizione di principi generali di diritto applicabili a tutte le fattispecie omogenee e quindi anche a quella in esame. La funzione della Cassazione la sua forza sta non solo nel ruolo istituzionale dell'autorità giurisdizionale che ha emanato la sentenza ma risiede piuttosto nella capacità di quest'ultima di disegnare un percorso argomentativo, solido e convincente, in aderenza con le esigenze giuridiche del momento storico.

In questo caso la Corte di legittimità ha parzialmente esondato, interferendo nella giurisdizione del Giudice di merito, censurando la sentenza di appello per assunto deficit di logicità e contraddittorietà ma di fatto, ha messo in atto una azione omiletica o di “moral suasion” sul giudice del rinvio, per pervenire addirittura a conclusione colpevoliste!

La suprema Corte indica una sola conclusione di responsabilità (quando il Giudice del merito ha la libertà di giungere a plurime decisioni) e di questa offre ben tre varianti. Si legge nella sentenza:

“L'esito di tale valutazione osmotica sarà decisiva non solo a dimostrare la presenza dei due imputati nel locus commissi delicti, ma ad eventualmente delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Quede, a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili, che vanno (PRIMA IPOTESI) dall'accordo genetico sull'opzione di morte, alla modifica di un (SECONDA IPOTESI) programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla (TERZA IPOTESI) esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo”. (Sentenza 26455/13 Pag. 73)

La conclusione o giudizio finale è la più pregnante facoltà giurisdizionale

riservata al Giudice del merito.

Tale straripamento di potere da parte della Suprema Corte ha postulato una situazione di fatto smentita dai riscontri dibattimentali: "... sarà decisiva non solo a dimostrare la presenza dei due imputati nel *locus commissi delicti*"... ma indica perfino tre fantasiose modalità: "*accordo genetico*", "*coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale*", "*gioco erotico spinto di gruppo*" non suffragate da prove.

E' estremamente sorprendente che una Corte di legittimità si preoccupi di indicare non solo il percorso logico della emendata sentenza di merito, ma perfino le conclusioni cui la Corte di rinvio debba pervenire.

Tre gravissime ipotesi di indirizzo che non possono certamente influenzare il Giudice adito.

Queste ipotesi sono la conferma rafforzativa che gli indizi esaminati sono carenti delle condizioni essenziali imposte dal legislatore di gravità, precisione e concordanza.

L'indizio, come accennato, per la sua natura è controvertibile ed attiguo ai principi psicologici delle congetture, probabilità, dubbio, perplessità, ambiguità, lontani da accertamenti fattuali.

La stessa sentenza, quasi come contrappeso alle proposizioni colpevoliste, indica: "*a fronte del vaglio di situazioni ipotizzabili*", quindi apre la possibilità ed altre conclusioni.

La discrasia sistematica è evidente: a seguito di una esegesi di merito e rivalutazione della prova la Corte è pervenuta a conclusioni "*extra moenia*".

La remissione del processo è finalizzata ad un completamento dell'iter

giudiziario per pervenire a decisioni finali di sua competenza ma non può precorrere né sostituirsi a quella che sarà la decisione dell'ultimo Giudice adito che ha il precipuo compito di completare, in piena libertà l'ulteriore stadio.

III. La Corte di legittimità ha accolto le censure dei ricorrenti massimamente per il motivo di cui all'art. 606 cpp lettera e), "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione.

- I ripetuti pronunciamenti della stessa Corte hanno inequivocabilmente ristretto il motivo per il solo plateale, protervo, sfrontato, palese contrasto non per prospettazione, apprezzamento, interpretazione differente dello stesso indizio, come nel giudizio di rinvio, pervenendo ad una decisività del vizio.

- Sulla lamentata parcellizzazione della valutazione della Corte di secondo grado le Sezioni Unite hanno indicato precisamente il percorso logico da seguire.

"L'indizio è un fatto certo dal quale per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. E' possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquista la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca – di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, n. 6682, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191230).

Lo sviluppo valutativo è quindi graduale prima su ogni singolo riscontro poi, su tale piattaforma inferenziale, accertare la possibilità della concordanza.

La seconda fase della operazione, dipende dall'esito della prima, e questa ultima può rilevarsi inammissibile o non convincente.

Operazione valutativa e motivazionale ineccepibile condotta dalla Corte di secondo grado.

L'abusato brocardo per cui la concorrenza di più indizi potrebbe portare ad una certezza mentre il singolo indizio potrebbe apparire carente di forza probatoria ha per presupposto che il riscontro esista, sia certo, grave, confermato, pertinente e concordante.

Di contro, l'inadeguato indizio sia singolarmente che collettivamente considerato ai fini di una possibile concordanza di altri della medesima natura e consistenza probatoria, non converge su una certezza.

- Per spiegare le assunte anomalie la Corte di legittimità ha impiegato ben 28 fitte cartelle con analitiche considerazioni di assunte valutazioni contrastanti, ma senza mai contestare una contraddittorietà o illogicità eclatante, documentalmente provata e certamente non decisiva, a livello del buon senso del comune interprete.

Ricordiamo il pensiero di G. Leone che nei suoi corsi universitari e poi nello scritto ("Interventi e studi sul percorso penale" Napoli Jovene 1990) valutava la censura della lettera e) del 606 c.p.p. la più criptica e foriera di errori.

Mentre le altre censure del 606 sono obiettivamente riscontrabili - si vorrebbe dire quasi matematicamente - il motivo della "illogicità" o "insufficienza o mancanza di motivazione" straripa dal diritto in altri campi quali la filosofia, la sociologia, la psicologia, la precisazione linguistica con il rischio di influenze, suggestioni e interferenze estranee al mondo della giustizia.

Il parametro della logica è tipico del campo del pensiero umano ma ivi le caratteristiche e funzioni sono di maggiore ampiezza di quelle che il Giudice può applicare nella valutazione della prova giudiziaria.

La scuola filosofica che ha approfondito il problema (A. Schopenhauer: "La libertà del volere umano" – Laterza) ritiene che la logica sia funzione del pensiero e quindi del relativismo soggettivo, con tenue carattere a principi generali di riferimento.

L'esame portato dalla Cassazione interpreta i principi di indizi dando loro una valenza né certa né obiettiva e contestando una linea logica non condivisibile.

Solamente quando i fatti non possono conciliarsi con la motivazione solamente allora il sindacato di legittimità è operante.

In difetto si esautorava il Giudice di merito, l'unico che ha avuto l'esperienza diretta della raccolta delle prove in contraddittorio ne ha rilevato gli umori, le enfasi, le sfumature, le reticenze che caratterizzano tutte le attività umane, mentre il Giudice di legittimità perviene ad una decisione scaturente solamente da "documentazione non dialogante" (F. Carnelutti, Principi del processo penale – pag. 250 – Ediz. Morano).

Opportunamente parte della dottrina ha sottolineato la contiguità di questo motivo (lettera e del 606) con gli estremi criteri della revocazione¹.

Di contro, come è esperienza professionale attuale, di tale motivo si fa largo riferimento aprendo di fatto una rivalutazione del merito e rischiando una inammissibile situazione di "bis in idem".

IV. Vi è peraltro da aggiungere un'altra importante indicazione.

¹ Cordero, Procedura Penale – Giuffrè pag. 1234

La Corte di legittimità prende le mosse dalla sentenza di primo grado della Corte di Assise di Perugia: e questa chiosa ampiamente in tutti i rilievi. Questa sembra assumere l'oggetto ed i confini della impugnazione.

La sentenza impugnata della Corte di Assise di Appello di secondo grado è citata marginalmente. La precisa analisi della Corte di secondo grado di Perugia con la integrazione della istruttoria ha trovato poco spazio nella sentenza di rinvio.

Infatti la sentenza prende le mosse come segue:

"In sostanza in primo grado sono stati valorizzati in chiave dimostrativa della colpevolezza dei due imputati i seguenti elementi di prova" (pag. 4)

e quindi si dilunga puntigliosamente ad illustrare alcuni principi di indizi, tutti di natura accusatoria.

- Orbene per un dovuto equilibrio espositivo e valutativo è indispensabile elencare i preponderanti elementi di prova di innocenza della Amanda Knox e del giovane Sollecito valorizzati in chiave dimostrativa dalla Corte di secondo grado.

A tal fine prima di esaminare le dodici questioni di diritto decise della sentenza alle quali il Giudice di merito dovrà uniformarsi per una corretta e completa piattaforma inferenziale, è necessario elencare qui di seguito i riscontri fattuali, parte del lungo compendio probatorio, pretermessi o solamente menzionati accidentalmente dal Giudice rescindente.

Il Giudice del rinvio naturalmente può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio. Questi non è vincolato ai soli punti indicati nella sentenza di annullamento ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio (Cass. Sent. VI del 4 novembre 2010 n. 42028 e Cass.

Sent. V del 3 luglio 2009 n. 41085/09).

a) *Inesistenza di prove biologiche, ematiche o di qualsivoglia altra natura della presenza di Amanda Knox e del ragazzo Sollecito nella camera della povera vittima la notte dell'omicidio.*

In tutta la lunga e dettagliata sentenza di condanna di primo grado non vi è indizio o elemento alcuno che provi la presenza della Knox e del Sollecito nella camera della Meredith della notte del delitto.

La sentenza (pag. 29-30) dà atto che l'aggressore Rudy Guede ha lasciato "molteplici e convergenti" tracce ematiche o impronte nella camera della povera vittima nonché perlomeno quattro tracce derivanti dal cadavere della stessa. Nell'assunto reato concorsuale le prove ed evidenze fattuali debbono essere proporzionali all'attività ed alla partecipazione di ciascun concorrente.

Di Rudy Guede nella stanza della vittima e nella casa di Via della Pergola, sono state trovate le seguenti tracce:

- l'impronta palmare impressa con sangue sulla federa del cuscino che si trovava sotto il corpo della vittima;
- l'impronta di scarpa sporca di sangue rinvenuta in prossimità del cadavere;
- DNA del Guede sulla felpa e sulla borsa colore similpelle (rep. 166) della vittima (chi aveva interesse a rovistare nella borsa?);
- dall'analisi genetica del materiale rinvenuto sui tamponi vaginali effettuati alla vittima dal dott. Lalli la notte tra il 2 e il 3 novembre 2007 (reperto n. 12 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni), è stato accertato il DNA di Rudy Guede che, quindi, ha certamente avuto un

rapporto di tipo sessuale con la Kercher;

- le feci rinvenute nel bagno più grande dell'appartamento di Via della Pargola (reperto n. 26 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni) appartengono a Rudy Guede, come dallo stesso ammesso anche nel corso della chat con l'amico Giacomo Benedetti;

- l'analisi delle tracce biologiche individuate su di un frammento di carta igienica repertata dall'interno del wc (reperto n. 25 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni) ha fornito il profilo genetico di Guede, confermando la riferibilità allo stesso degli escrementi rinvenuti nel bagno grande dell'appartamento;

- l'analisi genetica sul reggiseno della vittima (reperto n. 59 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni), in parte imbrattato di sangue e rinvenuto nella stanza di Meredith, ai piedi del cadavere, sulla stoffa del reggiseno è stato trovato DNA di Guede, segno evidente che è stato lui a strapparla di dosso alla vittima;

- sopra il letto di Meredith, inoltre, si trovava una borsa in similpelle di colore marrone (reperto n. 166 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni). Anche all'interno della borsa è risultata la presenza del DNA di Guede: la traccia A analizzata sul reperto ha consentito di individuare una mistura di DNA di Rudy e della vittima, segno inequivocabile che prima di abbandonare la scena del crimine il primo abbia rovistato nella borsa presente sul letto;

- all'interno della camera di Meredith, ancora, è stata rinvenuta una felpa di colore celeste intrisa di sangue (reperto n. 171 della Relazione a

firma della dott.ssa Stefanoni). Anche su tale indumento, imbrattato di sostanza ematica e rinvenuto vicino al cadavere e parzialmente sotto di esso, è stato individuato il profilo genotipico di Rudy Guede.

- da ultimo le sue dichiarazioni confessorie di aver tentato un approccio sessuale con la vittima la sera del delitto, che poi si è interrotto per volontà della stessa e di averla lasciata agonizzante con la gola tagliata senza soccorrerla, abbandonando la casa di via Pergola.

L'assenza totale di tracce e indizi o elementi di Amanda Knox e del ragazzo Sollecito confermano la certezza dell'assenza degli stessi nella camera della vittima la notte del delitto.

Nessuna delle tre ipotesi conclusionali accusatorie avanzate dalla Suprema Corte trova dunque riscontro: né "l'accordo genetico", né il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso", né "l'esclusiva forzatura di un gioco erotico spinto di gruppo che andò deflagrando sfuggendo al controllo".

L'assunto della presenza di quattro persone in una piccola camera per una attività forzata senza che vi sia traccia alcuna della Knox e del Sollecito per una qualsiasi deduzione inferenziale è priva di piattaforma probatoria. La sola resistenza, l'azione violenta sulle persone e sulle cose avrebbero dovuto lasciare numerose e plurime tracce nel "*locus commissi delicti*".

b) *Scrupolosi controlli sulle ipotesi di cancellazione delle orme e delle tracce sono state condotte dagli inquirenti nei numerosi sopralluoghi e controlli di laboratori.*

Nessun riscontro positivo di alcuna natura è emerso.

Alla tesi accusatoria contrasta un argomento logico assorbente di ogni contrastante conclusione.

Come è mai possibile ipotizzare che si possa eseguire una pulitura selettiva che lascia in evidenza decine di elementi del Guede – come accertato – e cancelli le tracce di uno degli assunti agenti? Quali sono le modalità di tale operazione?

Con che sostanza sarebbe stata operata? Come mai le tracce di Guede, palesi e ripetitive non sono state cancellate o scalfite?

Non è possibile configurare una operazione parziale.

Perché non sarebbero state cancellate le tracce nel bagno piccolo più visibili e più facili da eliminare ma di contro proprio la Knox le ha segnalate agli inquirenti?

Si deve dare una spiegazione logica come sia possibile che in uno scenario in cui vi è sangue ovunque, anche sulle pareti, come risulta dalle foto e dai filmati della scientifica, e considerato che il delitto è avvenuto in quella stanza, Sollecito e la Knox abbiano ripulito tutte le loro tracce lasciando solo quelle di Guede. La situazione è confermata circa la presenza del Sollecito che non trova riscontri nella camera, ad eccezione dell'unica traccia sul gancetto di ferro del reggiseno (rep. 165); gancetto rimasto per terra per 46 giorni e su cui si presume si sia camminato sopra ed è stato spostato e repertato con guanti sporchi di materiale, come risulta dalle fotografie ma soprattutto dai video dei sopralluoghi. Non vi è logica nemmeno sul fatto di come sia possibile che la traccia sia solo su 1 gancetto e non su entrambi; ed ancora come è possibile, visto che è molto

piccolo, che non risultano tracce sul pezzetto di stoffa unito al gancetto e ultimo come mai non risulta nessuna traccia sulla parte opposta dell'anellino e/o della stoffa. Se si provasse a tagliare un reggiseno tenendo con una mano un gancetto di reggiseno allacciato, le tracce risultano sia su gli anellini che sulla stoffa adiacente.

c) *Presenza del coltello (reperto 36) nella casa del delitto.*

In tutta la minuziosa istruttoria ed esame dibattimentale, la Corte non ha rinvenuto elemento alcuno di qualsivoglia valore o modalità che possa indicare che il coltello da cucina conservato presso la casa del Sollecito sia stato usato nell'appartamento di Via della Pergola il giorno del delitto. Riconfermando la risultanza negativa delle analisi genetiche condotte sul coltello non vi è riscontro alcuno sulla ipotetica ricostruzione per cui la Knox portasse stabilmente con se un coltello da cucina di 31 cm. (di cui 17 di lama, 14 di manico nero) e del peso di circa 400 grammi.

La borsa di stoffa della Knox è stata esaminata, ma nessuna traccia di alcuna natura relativa al coltello ed all'assunto imbrattamento è stato riscontrato.

Non vi è riscontro che la Knox avrebbe riportato l'arma del delitto dalla casa di Via della Pergola alla casa di Corso Garibaldi in quanto sarebbe stata contenuta nell'inventario che l'inquilino Sollecito aveva concordato con la padrona di casa. Anche tale ulteriore deduzione è contraria al vero e assolutamente inconferente. I rapporti fra Sollecito e la padrona di casa dell'appartamento di Corso Garibaldi erano amichevoli e l'inventario

della cucina ha indicato il numero forfettario degli attrezzi di cucina. Facilmente si sarebbe potuto confermare tale circostanza con un rimpiazzo in relazione ad un oggetto di obiettivo modico e comune valore.

La Corte di legittimità emette un giudizio interpretativo sulla compatibilità del coltello, che i periti di primo grado avevano espresso in termini di "non incompatibilità", questo in termini medico legali indica unicamente che le caratteristiche della ferita danno indicazione di arma monotagliante, ma non che sia quella l'arma del delitto. Si afferma per er scontato che l'arma è quella ma tutti i coltelli sono "non incompatibili" con la ferita in esame.

d) *Assunta presenza di un secondo coltello nella esecuzione del delitto.*

La sentenza di primo grado introduce la presenza di un secondo coltello nella causazione dall'evento delittuoso.

Nessun riscontro di alcuna natura è stato offerto.

Tale proporzione è smentita dai riscontri.

La sentenza introduce nelle modalità del delitto la presenza del secondo coltello (pag. 402 sent. primo grado) e ciò ovviamente per avvalorare la presenza di un assunto "secondo colpitore".

Tale argomentazione è contraria alla logica indiziaria: si pretende da elemento ignoto, sconosciuto, non provato, inesistente pervenire ad un fatto noto onde provare una pluralità di agenti.

Sul punto, nella sentenza impugnata, ci si dilunga sul costume del

Sollecito in relazione alla sua abitudine di portare coltellini da tasca: <<portare con sé un coltellino collegato con un clip ai calzon>> (pag. 401 sent. primo grado).

Invece di sottolineare tale consuetudine, quale caratteristica comune a migliaia di "boy scout" la si interpreta niente meno come volontà omicida.

La ricostruzione è smentita dalla circostanza che il Sollecito ha portato sempre con sé il coltellino anche durante le lunghe deposizioni in Questura. Il riscontro è stato negativo.

E' assolutamente paradossale oltre che illogico che un presunto omicida porti con sé per giorni e durante i numerosi accessi l'assunta arma del delitto negli ambienti dell'Autorità inquirente con il rischio di un immediato sequestro e riscontro.

Ciò non è avvenuto e nessuna indagine genetica è stata operata.

e) *Rapporti di conoscenza tra gli assunti concorrenti nel reato.*

Come viene affermato dalla Knox, questa conosceva superficialmente il Rudy Guede, come peraltro aveva conosciuto altri studenti dell'università. La Knox era da pochi giorni a Perugia.

Il Sollecito invece non aveva mai conosciuto né incontrato il Guede. Il Sollecito ed il Guede, reciprocamente in udienza davanti al GUP affermarono di non conoscersi a vicenda.

Una corretta deduzione logica e valutazione degli indizi per la commissione di così efferato delitto comporta assolutamente la

preventiva conoscenza dei concorrenti.

L'argomentazione del concorso sconta un pesante deficit di logicità e contraddittorietà con i riscontri, manifestando in modo palese la sua inadeguatezza.

Knox, Sollecito, Guede, i tre soggetti non conoscendosi tra loro, né avendo familiarità delle reciproche personalità, indoli, temperamenti e reazioni, avrebbero concordato nel giro di pochissimo tempo (forse meno di mezz'ora) una azione così terrificante quale quella perpetuata sulla povera vittima, senza un minimo retroterra comune di conoscenza e frequentazione.

E' sottoposto alla irrimediabile censura della illogicità il ritenere la possibilità di interagire con uno sconosciuto senza conoscerne le reazioni, i limiti, le deficienze e le pretese.

E se uno dei concorrenti avesse reagito in modo smodato? E se Rudy fosse poi diventato pericoloso anche nei confronti della Knox?

Chi è mai Rudy? Che pretese avrebbe potuto avanzare? La Knox ed il Sollecito non sarebbero stati possibile oggetto di ricatto?

f) *Congetture inconsistenti circa l'incontro dei tre imputati.*

Oltre alla non conoscenza tra i partecipanti, si è dovuto affrontare l'elemento fondamentale di giustificare l'assunto incontro tra Knox e Sollecito con Guede la notte del delitto. Non vi è alcuna ipotesi da parte dell'accusa.

Per tale necessità, la Corte ha indicato (pag. 386, sentenza primo grado)

che non è in grado di precisare se i tre assunti agenti si siano incontrati per caso fuori via della Pergola o successivamente nella casa stessa. Cioè si spazia nel campo delle supposizioni e delle congetture per coprire le voragini dell'ipotesi accusatorie peraltro mutate nelle fasi del giudizio. A conferma dei dubbi che si uniscono al movente; anch'esso modificato per calzare le diverse supposizioni.

L'assunto incontro causale con il Guede la notte del delitto rimane quale affermazione assolutamente apodittica. Ancor più l'ipotesi dell'azione omicidiaria in concorso.

Dalle risultanze dibattimentali, è risultato che il Guede non aveva avuto rapporti alcuni con la Knox nei giorni precedenti al delitto, né aveva mai incontrato il Sollecito.

L'indizio non può mai essere un ipotetico dato che viene calato nella ricostruzione ai fini di riempire un elemento fondamentale accusatorio.

L'incontro casuale della Knox e del Sollecito con il Guede la notte del 1° novembre 2007 appartiene ad una delle plurime congetture contrastanti con il dettato normativo (art. 192 cpp).

g) *Fisica incapacienza del "locus commissi delicti".*

Il P.M. ricostruisce il luogo del delitto nella piccola camera da letto della povera vittima. Il delitto sarebbe stato consumato alla presenza di quattro persone adulte (tre gli agenti e una la vittima).

Dai riscontri obiettivi e dallo stesso sopralluogo compiuto dalla Corte in data 18 aprile 2009, è risultato che gli spazi fisici della piccola cameretta

della vittima non consentono la presenza simultanea di quattro persone adulte.

Nel detto spazio sarebbe occorso un evento pluripersonale con movimenti, violenze, reazioni e spostamenti.

Detta camera era ingombra in senso orario: dal letto, dal comodino, dal tavolo, dalla sedia sporgente e dall'armadio per i vestiti. Il battente della porta, peraltro, si apre all'interno riducendo quindi altresì l'area disponibile di utilizzo.

In via presuntiva, lo spazio libero nella cameretta della vittima non poteva superare un'area di mt 1,60 per mt 1,40.

E' fisicamente impossibile la presenza, l'attività ed i movimenti di quattro persone adulte in tale ristretta area.

Come ricostruito puntualmente durante il dibattimento dal Prof. Torre, le azioni meccaniche sono solamente compatibili con la presenza di un solo agente di notevoli proporzioni fisiche, athleticamente valido, con possibilità di esercitare azioni violente con notevole forza.

La gracilità argomentativa di questa congettura è pacifica nel compendio probatorio raccolto.

h) Comportamento della Knox e del Sollecito la mattina del 2 novembre 2007 nella casa di Via della Pergola.

Molto si è discusso sul comportamento della Knox e del Sollecito in relazione alla chiamata ai Carabinieri al 112 la mattina del 2 novembre 2007 nella casa di Via della Pergola.

Raffaele Sollecito chiama la propria sorella Vanessa (ma c'è un motivo:

ella era ufficiale dei Carabinieri) e subito dopo (ore 12,51) ed ancora alle 12,57 i Carabinieri (al numero 112).

La Corte di Assise di primo grado, sulla base delle deposizioni rese al personale della Polizia operante e degli orari riportati dai tabulati, è giunta alla conclusione che tali telefonate siano state effettuate prima dell'arrivo della Polizia Postale, nella sua imminenza.

E' mai ipotizzabile che i responsabili di tale efferato delitto chiamino i Carabinieri per constatare le circostanze dell'accaduto? E la Knox indichi agli stessi, partitamente per ambiente, le situazioni di anomalia?

Contrasta innanzitutto con la logica ed il buon senso ed in ogni caso con le basilari indicazioni di psicopatologia (Gaspere Vella – Psichiatria e Psicopatologia Viana medicina) che l'assunta responsabile di un grave crimine, non solo chiami immediatamente le forze dell'ordine nel luogo del crimine, ma poi indichi loro i vari dati e circostanze che la hanno allarmata, fornendo tutte le prove di una situazione inconsueta. Il responsabile avrà un comportamento diametralmente opposto cercando di allontanarsi dalla scena del delitto e di sottrarsi alle indagini.

i) *“Locus commissi delicti” Nessun accesso di persone a via della Pergola tra le ore 22,40 e le ore 23,35/23,40 del 1° novembre 2007 Auto in panne. Arrivo del carro attrezzi.*

Questa prova specifica indica indirettamente l'orario della morte della povera studentessa inglese e l'inconsistenza dell'assunto della Knox e del Sollecito in via della Pergola quella sera.

I testi, Coletta Pasqualino, sua moglie Salsiccioli Lucia e la loro amica

Occhipinti Carmela (testi sentiti all'udienza del 23 giugno 2009) proprietari dell'auto in panne e poi il sig. Gianpaolo Lombardi (teste sentito all'udienza del 27 marzo 2009, pag. 121 della trascrizione, Corte di primo grado) responsabile/autista del carro attrezzi, non hanno visto nessuna persona entrare o uscire da via della Pergola fino alle 23,35 – 23,40 del 1° novembre, né sentito urla o grida.

La sera del 1° novembre 2007, due famiglie di turisti romani subirono un guasto ad una delle autovetture per il quale furono costretti a chiamare il soccorso stradale. Per tale motivo sostarono per lungo tempo proprio di fronte all'ingresso dell'abitazione di via della Pergola.

Il teste Lombardi, l'autista del carro attrezzi che intervenne per soccorrere gli automobilisti rimasti in panne, ha dichiarato di aver ricevuto la telefonata dal *call center* che lo avvisava dell'intervento verso le ore 22.40 del 1° novembre 2007 (trascrizione udienza 27 marzo 2009, pag. 119).

A seguito dell'arrivo del carro attrezzi, l'imbragamento della automobile e la sua ripartenza è stato accertato che le due coppie romane con l'autovettura guasta, sono rimaste in via della Pergola, che ostruiva il cancello di ingresso della abitazione fino alle ore 23.35 – 23,40 e non hanno visto nessuno entrare ed uscire dalla stessa.

D) *Palese comportamento di buona fede della Knox la mattina del 2 novembre 2007.*

La mattina del 2 novembre 2007 la Knox, come ricostruito dalla sentenza di primo grado (pagg. 344, 345 e segg.), nelle ore tra le ore 12.07 e le

13.34 e cioè in un intervallo di un'ora e ventiquattro minuti, ha eseguito sette telefonate e precisamente tre telefonate a Meredith:

«h. 12:07:12: (durata di 16 secondi) l'utenza di Amanda chiama la utenza inglese numero 00447841131571 di Meredith Kercher» .

«h. 12:11:02: (3 secondi) è chiamata la utenza Vodafone 348-4673711 di Meredith (quella intestata a Romanelli Filomena)».

«h. 12:11:54: (4 secondi) è ripetuta una chiamata verso la utenza inglese di Meredith».

E quattro telefonate alla Romanelli:

«h. 12:08:44: (durata 68 secondi) Amanda chiama Romanelli Filomena alla utenza 347-1073006».

«h. 12:12:35: (durata 36 secondi) Romanelli Filomena chiama Amanda Knox (nr. 348-4673590)»

«h. 12:20:44: (durata 65 secondi) Romanelli F. chiama Amanda»

«h. 12:34:56: (48 secondi) Filomena chiama Amanda che riceve trovandosi nella villetta di Via della Pergola 7»

In sede di risposta all'interrogatorio, all'udienza del 12 giugno 2009, la Knox ha precisato:

«Filomena era preoccupata, mi ha chiesto se io ho chiamato a Meredith e gli ho detto, si già ha chiamato lei e non mi sta rispondendo, e ho spiegato quello che ho visto e lei ha detto, "allora quando hai finito vai a casa e accerta quello che sta succedendo e richiamami"»

La Knox ha chiarito di aver chiamato per due volte l'utenza inglese sapendo che la Kercher non si separava mai da quel cellulare, volendo rimanere in contatto con la madre malata.

m) *Fantastico ricorso a dichiarazioni testimoniali di Hekuran Kokomani e Fabio Gioffredi.*

L'accusa si è resa conto che per dimostrare il concorso della Knox e del Sollecito con Rudy Guede per commettere l'omicidio era indispensabile provare la previa conoscenza dei tre imputati. A tal fine con indagini lunghe e metodiche l'Accusa ha proposto due testimoni che in differenti situazioni di tempo e di luogo potevano provare che i tre imputati si conoscevano prima dell'omicidio. Testimoni "mediatici" in cerca di notorietà e tardi (il Gioffredi) che si presenta a distanza di un anno.

Il tentativo a scrutinio minuzioso dibattimentale è fallito in maniera eclatante, così che perfino il Giudice di primo grado ne dà atto.

Si tratta di mitomani in cerca di pubblicità. I dettagli forniti (sacco nero, lancio di olive, riconoscimento della Knox con un parente americano quando la ragazza era in USA cappotto rosso della Knox) appartengono al mondo delle favole/fiction che l'abusiva attenzione ha creato intorno al caso.

n) *Violazione di basilari diritti di difesa di Amanda Knox*

Amanda la mattina del 6 novembre 2007, alle ore 1,45, rende dichiarazioni che l'Autorità procedente ritiene abbiano valore di indiziarietà a suo carico e pertanto interrompe l'indagine per provvedere agli incombenti fondamentali: diritti e doveri dell'indagata (art. 63 c.p.p.); diritto alla nomina di un difensore (art. 386, comma 1, c.p.p.); possibilità di essere oggetto di indagini; diritto nella fattispecie ad un

interprete; diritto della immediata informazione ai propri familiari (art. 387 c.p.p.) e, come nella fattispecie, al proprio ente consolare; iscrizione dell'indagata nel registro degli indagati.

Non solo, la Knox dichiara:

"ma sono stata colpita alla testa quando non ricordato correttamente un fatto" (pag. 2 rigo 14 – Memoriale Amanda Knox del 6 novembre 2007).

ed ancora,

"Allora prima che loro mi hanno chiesto di fare altre dichiarazioni, non posso dire il tempo perché ora ho orrore delle stesse cose, ma a un certo punto io ho chiesto "ma non dovrei avere un avvocato a questo punto o no" perché non sapevo veramente, perché io ho pensato che ho visto degli show di televisione che di solito quando si fa queste cose si ha un avvocato, ma ok dovrei averlo, e loro mi hanno detto almeno uno, mi ha detto che sarebbe stato peggiore per me, perché dimostrava che non volevo collaborare con la polizia quindi ho detto di no" (interrogatorio imputata 12 giugno 2009 pag. 95 e segg.)

La sentenza della Cassazione sezione prima del 1 aprile 2008 in tema di de libertate ha riconosciuto la posizione giuridica della KNOX che la sera del 5/6 novembre 2007 ha assunto la veste giuridica di indagata, e quindi con obbligo di assistenza legale, al punto che la stessa Corte adotta la decisione della "inutilizzabilità" delle SIT delle 1,45 redatte dalla Procura che rappresenta la massima censura nei confronti di un atto giuridico ed un grave errore da parte degli autori che lo hanno redatto.

o) Danneggiamento del computer della Knox e degli altri due computer del Sollecito e della vittima Kercher e di quello della Laura Mezzetti (accertato in dibattimento in primo grado).

All'inizio delle indagini preliminari il computer della Knox (marca Toshiba modello satellite M5553262) è stato sequestrato unitamente al computer del Sollecito (Hitachi modello Travelstar) ed a quello della Kercher (modello Apple).

Orbene, tutti i dati contenuti nei tre computer sono illeggibili in quanto le schede elettroniche di tutti e tre gli hard disk sono risultate danneggiate in maniera da impedire l'estrapolazione dei dati. I computer fino al sequestro erano in normale stato operativo.

Come è possibile che un tale avvenimento accadesse?

I tre computer sono stati sequestrati nei primissimi giorni dell'indagine e nessuno degli imputati ha avuto accesso a detti apparecchi.

Chi aveva interesse a cancellare le prove ed indizi possibilmente ivi contenuti? Lo stesso è avvenuto per il portatile in uso a Laura Mezzetti che ha riportato la circostanza nel suo esame in dibattimento. La perizia disposta con incarico al Prof. Massimi Bernaschi ha accertato, non senza un certo imbarazzo che le schede dei portatili sono state bruciate per un presunto "shock elettrico" causato dagli operatori che hanno commesso un errore.

p) Causale del delitto

La ricerca della causale è presupposto ed elemento essenziale per l'ulteriore valutazione degli indizi.

La ricerca del giusto e prevalente rilievo della causale è indispensabile in quanto questa solamente può legare, come malta cementizia, tutti gli altri eventuali indizi.

Il P.M. consapevole della fondamentale importanza del presupposto causale, ha prima argomentato che questo sarebbe risieduto in un furto e, in particolare, nella porzione del canone che la povera vittima aveva accantonato. Tale assunto non è stato coltivato nel processo.

Si è quindi ritenuto di congetturare l'esistenza di un'orgia.

Come da consolidata giurisprudenza, l'accertamento della causale del delitto deve essere puntualmente perseguito quando si tratti di elementi probatori di natura soltanto indiziaria:

"L'individuazione della causale assume essenziale rilevanza in un processo che abbia natura indiziaria, in quanto permette la valutazione unitaria e la coordinazione logica degli elementi indiziari indispensabili per la formazione di una ragionata certezza sulla responsabilità dell'imputato (...)" (Cass. 14 maggio 2004, cit. in Cass. pen., 2005, n. 3, p. 763).

La Corte di primo grado ha individuato la causale come *"la scelta del male"*.

La qualificazione autoconfirmatoria è palesemente una tautologia ed una ovvietà che non offre spiegazioni. La commissione di ogni reato è *"scelta del male"*.

Ma alla domanda fondamentale perché la Knox (ed il suo innamorato) avrebbe avuto valido motivo di uccidere una buona amica, non è stata data risposta perché tale risposta non esiste.

Non solo, ma le modalità oggettive della condotta dei ragazzi non sono rivelatrici di un dolo omicida, ma di converso di una normale relazione amicale con la vittima.

Orbene la Corte di primo grado, nella valutazione conclusiva, ha indicato specificamente che tra la Knox e la povera vittima intercorrevano rapporti cordiali.

A tale proposito, appare sufficiente precisare che le due ragazze avevano in comune la lingua, le tradizioni, erano attente allo studio ed alle lezioni impartite, tutte e due avevano iniziato un rapporto sentimentale con

studenti del luogo.

La Knox ed il Sollecito non avevano certamente interessi amorosi estranei al loro rapporto. Nel breve periodo di conoscenza avevano trascorso insieme ore di svago; in particolare, la Knox con il suo sms del 31 ottobre aveva invitato Meredith ad unirsi a sé nella giornata di festa di Halloween e tra le due ragazze intercorreva un rapporto normale di giovani studentesse.

La Corte d'Appello ha dichiarato inadeguati i criteri interferenziali sul punto decisivo rimanendo confermato l'alibi dei ragazzi.

* * *

V. Questioni di diritto decise dalla Suprema Corte.

Si esaminano quindi partitamente le questioni di diritto di cui alla sentenza di rinvio con pedissequa richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale.

* * *

II PARTE – QUESTIONI DI DIRITTO DECISE DALLA SUPREMA CORTE

1. Primo quesito di diritto in punto a “reato di calunnia”:

Paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 della sentenza di rinvio. Il quesito di diritto è così indicato:

“La motivazione della sentenza sulla correlazione da istituire tra il fatto di calunnia ed il più grave reato di omicidio e quindi sulla sussistenza o meno del nesso teleologico inizialmente contestato e ritenuto, è manifestamente illogica e deve essere riformulata secondo parametri di maggiore plausibilità e con maggiore aderenza ai flussi informativi, essendo mancato un approfondimento critico sulla plausibilità del collegamento sostenuto dai primi giudici. Il passaggio è fondamentale nell'economia della ricostruzione, perché impinge il profilo, tutt'altro che irrilevante, della presenza della giovane all'interno della casa al momento del fatto di sangue, presenza che pur non potendo tradursi in automatica prova del concorso nell'omicidio, è tale da illuminare con intensa luce lo sviluppo ed i protagonisti dell'orribile delitto. Sul punto dovrà il giudice del rinvio procedere a nuovo giudizio alla luce di più adeguati parametri di valutazione delle evidenze disponibili”

In via preliminare questo quesito appare inammissibile per due ordini di motivi:

a) Il quesito si prospetta inammissibile avendo il Giudice di legittimità respinto il ricorso sul punto e confermato il capo di condanna (capo F) della sentenza “a quibus”.

Il processo giurisdizionale è composto a stadi successivi in applicazione del principio di irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni dalla Corte Suprema. Non è possibile ulteriore attività essendo il capo già passato in “res judicata” irrevocabile ed insindacabile.

Il giudizio di rinvio è il risultato di una serie progressiva di interventi che di volta in volta risolvono irrevocabilmente nella loro totalità alcune questioni ².

Respinto il ricorso su di un capo di condanna non trova più ingresso un dispositivo che preveda

² Lozzi. Lezioni di diritto penale – Torino 1995 pag. 495

"un nuovo giudizio alla luce di più adeguati parametri di valutazione delle evidenze disponibili"
(Sent. rinvio – pag. 45)

perché costringe il Giudice del rinvio a riesaminare nel merito una statuizione oramai immutabile.

Seguendo tale linea precettiva la rivalutazione del Giudice del rinvio potrebbe approdare a conclusioni del tutto differenti dall'arresto del giudizio rescindente ma senza alcuna possibilità di modificarlo o emendarlo.

Fà stato non solo il provvedimento di rigetto del ricorso sul capo di condanna bensì le motivazioni contenute nella sentenza impugnata.

b) L'ulteriore motivo di inammissibilità è la più palese contraddizione che viene indicata nel dispositivo.

Per un verso si dispone

"un nuovo giudizio" "essendo mancato un approfondimento critico sulla plausibilità del collegamento sostenuto dai primi giudici"

e per converso si dispone

"per quanto riguarda il capo F annullamento limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p."

Si è cioè annullato proprio il presupposto e piattaforma codicistica sulla quale il Giudice del rinvio viene chiamato ad approfondire.

Se quindi viene annullata l'ipotesi che la calunnia avrebbe potuto costituire elemento per eseguire od occultare il ben più grave reato di omicidio e quindi assicurare l'impunità perché mai il Giudice di merito dovrebbe indagare *"sulla sussistenza o meno del nesso teleologico"*?

Non è oggetto di contestazione nel capo di imputazione e quindi è estraneo ad ogni ulteriore indagine.

Conclusivamente sul punto il rigetto del ricorso Knox comporta una cristallizzazione dalla situazione di cui al reato di calunnia sia per la sua fattualità che per le ragioni che sottintendono tale decisione.

* * *

Ferma questa eccezione assorbente, per mera completezza di difesa, si formulano le seguenti precisazioni.

Si deduce che le premesse della ricostruzione della Corte di legittimità attengono a ben quattro erronee premesse smentite dai fatti e dai riscontri (pag. 41, sentenza di rinvio).

La sentenza procede su quattro presupposti.

"l'accusa venne incartata nel memoriale del 6 novembre 2007 in cui la Knox scrisse di vedere Patrick come l'assassino (i) e nel verbale delle dichiarazioni spontanee rilasciate, seppur in piena notte, dall'imputata alcune ore prima (ii)."

e più oltre:

"Il fatto avvenne pacificamente dopo che la Knox ebbe a negare di aver risposto al messaggio che le aveva mandato Lumumba con cui le comunicava che non era necessario la sua collaborazione quella sera nel locale da lui gestito (iii)".

ed ancora:

"che la giovane fosse perfettamente a giorno della di lui innocenza era emerso dal contenuto di un colloquio intercorso il 10 novembre 2007 con la madre (iiii)".

Ben quattro premesse che non trovano fondamento probatorio negli atti di causa ed in particolare:

(i) - Il verbale del 6 novembre 2007 analizzato nelle sue varie parti e nella sua integrità è stato rettamente ritenuto come esposizione di giovane soggetto sconvolto dagli avvenimenti ed in particolare la Corte di secondo grado ha indicato che lo stato di prostrazione della Knox confinava con l'incapacità di intendere e volere.

La durata ossessiva degli interrogatori, portati avanti di giorno e di notte,

condotti da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera, che all'epoca non comprendeva, né parlava affatto bene la lingua italiana, ignara dei propri diritti, privata dell'assistenza di un difensore, cui avrebbe avuto diritto essendo ormai di fatto indagata per delitti tanto gravi, ed assistita, per di più, da una interprete che anziché limitarsi a tradurre la induceva a sforzarsi di ricordare. Ed infatti il memoriale appare più un sogno, sia pure macabro, che non la descrizione di una vicenda davvero accaduta; il che conferma lo stato in cui si trovava Amanda Knox nel momento in cui rese le spontanee dichiarazioni e scrisse il memoriale (Corte di secondo grado pag. 32).

(ii) - Sulle dichiarazioni spontanee "delle 5,54" è appena il caso di menzionare che questo indizio è stato dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza 16410/08

resa nel medesimo processo dichiarata inutilizzabile "erga omnes":

"...mentre le dichiarazioni spontanee delle 5,54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata".

Ancora una volta si fa uso irrituale di un documento "extra processuale" dichiarato inutilizzabile "erga omnes" dalla stessa Cassazione.

(iii) - La Knox non ebbe mai a negare di aver risposto ad un messaggio del Lumumba ma, in perfetta buona fede, dichiarava di non ricordare le chiamate di quella sera ma per il controllo offrì ella stessa il cellulare all'Autorità inquirente affinché si potessero accertare le comunicazioni del 1 novembre 2007.

Sulla richiesta della stessa Knox l'Autorità inquirente rintracciò la comunicazione del Lumumba e la risposta della Knox.

(iv) - Nel colloquio intercorso con la madre (10 novembre 2007) nel carcere la Knox specifica che ha trascorso la notte del delitto nella abitazione di Corso

Garibaldi del Sollecito. Altra interpretazione è arbitraria.

Sul punto la precisazione della Knox smentisce ogni altra distorta interpretazione: *Quanto poi alla conversazione intercorsa con la madre ed il padre nella quale diceva che "io ero lì non ho interesse di mentire, non ho paura della verità" e inoltre "è stupido non posso dire altro che la verità, perché so che ero lì, voglio dire non posso mentire non c'è motivo per farlo"*, spiegava che il riferimento al fatto che era lì stava a significare che stava nell'appartamento di Raffaele (sent. Corte di primo grado pag. 62).

Il processo logico della sentenza che prende le mosse da erronee premesse non può pervenire a conclusioni con quoziente di univocità dirimente.

Si esprime certezza che il mero giudizio richiesto sull'assunto nesso teleologico della correlazione tra la calunnia e l'omicidio in base agli elementi indicati ed al compendio probatorio di situazioni oggettive e soggettive, perverrà alla valutazione del fatto nella sua semplice realtà: si tratta di una giovane ragazza straniera in stato altamente alterato (causato anche dal comportamento degli operanti che sorprendentemente l'Autorità inquirente non ha censurato) che ha espresso una pista investigativa nella falsa credenza che avrebbe giovato alle indagini.

La Knox è rimasta sempre, anche dopo l'arresto, nella credenza di aiutare gli inquirenti nelle indagini poiché era la persona più vicina alla vittima!

Il totale sconcerto, lo sbandamento, la violazione dei minimi diritti di difesa, la solitudine, la falsa induzione degli operanti che il suo amico Sollecito l'avesse accusata, hanno comportato uno sfogo ritenuto liberatorio.

Non ha riscontro nei fatti la surrettizia costruzione che la incerta ipotesi della

Knox avesse per fine quello di *"mirare all'allontanamento degli investigatori dalla persona dell'imputata"*.

Le costruzioni ideologiche basate su congetture comportano sempre assunti di inferenza di assoluta debolezza, privi di affidabile base dimostrativa. Il nesso teleologico non ha fondamento nei fatti alla luce di una piana valutazione delle prove.

E' mai logico pensare che se la Knox avesse avuto tale intenzione avrebbe posto sé stessa nella casa del delitto con tutte le implicazioni che questa situazione conseguiva?

Si è trattato di uno sfogo ritenuto liberatorio in rapporto a pressioni inammissibili e irrituali in una situazione di estrema emergenza quando i freni logici e volitivi sono affievoliti e compromessi quasi fino all'annullamento.

E' assolutamente carente di base inferenziale il riassumere il memoriale della Knox del 6 novembre 2007 estrapolandone la semplice espressione *"Vedere Patrick come assassino"*.

Il passaggio argomentativo che espunge una frase dal contesto soffre di regole di inferenza nulle e di ineguatezza nell'incedere logico.

Dopo aver mangiato, Raffaele ha lavato i piatti ma i tubi sotto il lavandino si sono rotti e l'acqua ha allagato il pavimento. Ma, siccome non aveva un mocio ho detto che avremmo potuto pulirlo il giorno dopo perché noi (Meredith, Laura, Filomena ed io) abbiamo un mocio a casa. Ricordo che fosse abbastanza tardi perché eravamo entrambi molto stanchi (sebbene non possa dire l'ora). La cosa successiva di cui mi ricordo è quando mi sono svegliata la mattina di venerdì 2 novembre attorno alle 10.00 e ho preso una busta di plastica per riportare i vestiti sporchi a casa mia (memoriale Knox 6 novembre 2007).

Per quanto riguarda questa "confessione" che io ho reso la scorsa notte, voglio chiarire che ho seri dubbi sulla verità delle mie dichiarazioni perché sono state rese sotto la pressione di stress, shock, e perché ero esausta. Non solo mi era stato detto che sarei stata arrestata e messa in prigione per 30 anni, ma sono stata anche colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto.

E quindi la conclusione.

Le domande che necessitano di una risposta, almeno per quel che penso io, sono:

- 1. Perché Raffaele ha mentito? (oppure, per voi) Raffaele ha mentito?*
- 2. Perché penso a Patrick?*
- 3. E' affidabile la prova che io mi trovavo a quell'ora nel luogo del crimine? Se così è, che cosa dire dei miei ricordi? Sono affidabili?*
- 4. Ci sono prove che condannano Patrick o un'altra persona?*
- 5. Chi è il VERO assassino? Questo è particolarmente importante perché non credo che io possa essere usata, in questo caso, come testimone che condanna.*

Il documento ha da leggersi e da interpretare nella sua totalità nelle condizioni estreme di esaurimento e smarrimento in cui la dichiarante si trovava.

La ragazza premette un dato nuovo e scioccante:

"Mi è stato detto che ci sono prove schiaccianti che io fossi nel luogo dell'omicidio della mia amica quando è successo" "So che Raffaele ha fornito prove contro di me affermando che sono uscita da casa sua la notte dell'omicidio di Meredith".

Quindi la ricostruzione di quella notte: cenato tardi, con il Sollecito, fumato uno spinello, fatto l'amore, la doccia e intimità.

Quindi sonno fino al giorno dopo quando la Knox ha preso una busta di plastica per riportare i vestiti sporchi a casa, farsi una doccia, ritirare i vestiti puliti e prelevare il "mocio" necessario ad asciugare l'acqua versata nella cucina del Sollecito.

Per completezza quale smentita delle affermazioni di cui alla sentenza di rinvio in relazione al pentimento della Knox di aver menzionato il nome del Lumumba, si precisa che la ragazza già nella lettera del 9 novembre 2007 (per i miei avvocati) ha espresso tale sentimento.

"Ho detto Patrick e adesso me ne pento totalmente perché ora so che quello che ho detto ha fatto del male a qualcuno e io non ho idea se lui sia stato coinvolto oppure no. Dopo aver detto il suo nome, mi sono comportata in maniera isterica. Piangevo, ero preoccupata per quello che mi poteva essere successo. Ero così confusa. Mi hanno detto che dovevano scrivere tutto, ma io ho detto di non essere sicura."

La Knox ha altresì ribadito il pentimento nei colloqui con la madre (10 novembre 2007) e in risposta all'interrogatorio al PM del 17 dicembre 2007.

Il contravvenire ai canoni di cui all'art. 188 c.p.p. comporta la caducazione di ogni base inferenziale dell'indizio.

- La sentenza di rinvio formula due censure di illogicità che non possono essere condivise:

"Risulta quindi manifestamente illogico il passaggio della sentenza in cui è stato giustificato che la Knox doveva ritenersi certa dell'innocenza del Lumumba, anche se lontana dal luogo del delitto (e quindi non a conoscenza dell'identità degli assassini) sul presupposto della mancanza di elementi tra Lumumba e Meredith. (pag. 44)

Non risulta nella sentenza impugnata che si sia affermata l'innocenza della Knox basata sul mancato collegamento tra Lumumba e Meredith.

Come ampiamente provato, la Knox, in uno stato di assoluta frustrazione e confusione totale, ha indicato in Lumumba l'autore del delitto solamente perché in quel momento, avendo coloro che la stavano pressando in maniera irritevole, insistito sulla spiegazione del messaggio a lui inviato le apparve come la via più breve ed agevole per porre fine alla situazione di angoscia in cui si trovava. Come da numerosi riscontri processuali, la Knox ha sempre dimostrato di collaborare con le autorità inquirenti; è sempre rimasta a disposizione e la indicazione del Lumumba è stata avanzata in via di ipotesi con la persuasione che sarebbero stati compiuti atti di riscontro sulla sua indicazione.

- La sentenza critica il ragionamento della Corte di seconde cure quando afferma:

"qualora (ndr dell'omicidio), la via più agevole sarebbe stata quella di indicare il vero autore del delitto..." (v. pag. 33)

L'estrapolazione di questa affermazione non può essere intesa se non nella cornice argomentativa della Corte di merito.

Il Giudice di merito nella sua più ampia libertà di valutazione e proposizione

degli indizi ha ritenuto di illustrare una piana deduzione qualora la premessa della presenza nella casa di via della Pergola fosse stata attendibile.

Appare pertanto ultroneo il rilievo della Corte di Legittimità sulla esplicazione di facoltà, libertà, ampiezze di commento e motivazioni sussidiarie (tutte finalizzate ad una più completa argomentazione) che al Giudice del merito sono conferite al legislatore.

2. Secondo quesito di diritto in punto a “simulazione del furto ovvero reale modalità di ingresso all'interno della abitazione” e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.”

Il quesito di diritto si riferisce alla assunta ricostruzione della situazione fattuale in cui è stata trovata la stanza da letto della Filomena Romanelli, coinquilina della Knox.

In via preliminare – come verrà specificato più ampiamente “*infra*” – non possono essere assunte quali prove circostanze non raccolte in contraddittorio né oggetto di prova specifica richiesta dalla accusa – contenute nella sentenza della Suprema Corte del 16 dicembre 2010 a carico di Rudy Guede (“*res inter alios*”).

E' criterio di assoluta debolezza inferenziale affermare l'accertamento fattuale quale:

“la simulazione venne ritenuta pacifica e sicuramente ascrivibile a soggetti diversi dal Guede (pag. 46) ovvero la ferita alla mano destra del Guede il 2 novembre 2007 come è scritto nella sentenza del Guede acquisita agli atti ed ignorata dalla Corte di secondo grado (pag. 48” sent. Cass).

Questa sentenza esibita ex 238 bis c.p.p. è soggetta, quale principio di indizio, ai tagli degli artt. 187 e 192 comma 3 del c.p.p.

E' del tutto evidente dall'ampia analisi della Corte di Appello sull'ingresso nella abitazione (da pag. 114 a pag. 124) e ancora in relazione alla sentenza Rudy Guede (da pag. 26 a pag. 29) e sulle dichiarazioni di Rudy Guede (da pag. 35 a pag. 43) fra loro raccordate per osmosi argomentativa, come la ricostruzione del fatto è stata operata in maniera completa in tutti i suoi aspetti.

Il principio del contraddittorio è prerequisito di ogni fatto probante e quando principi di indizi di cui alla sentenza cui fa riferimento provengono da persona che per sua libera scelta si è sempre volontariamente sottratta all'interrogatorio

della Knox e del suo difensore, questi non trovano ingresso nel compendio probatorio.

La sentenza della Corte di secondo grado ha ricostruito le modalità di ingresso nell'abitazione ancorandosi ai seguenti riscontri: 1) Le persiane della camera della Romanelli, erano tirate per la difficoltà di chiuderle a causa del rigonfiamento del legno (Romanelli deposizione 3 dicembre 2007). Ovvero la stessa Romanelli ha confermato (all'udienza del 7 febbraio 2009) le dichiarazioni rese agli inquirenti il 3 dicembre 2007 (pag. 115 trascr.) secondo cui avrebbe lasciato aperta una delle due persiane. 2) L'altezza della finestra è posta a circa 3 metri e mezzo del suolo e sulla parete esiste un grosso chiodo – usato anche in montagna – ed una finestra con grata. 3) Le persiane accostate, secondo il perito Maresciallo Francesco Pasquale, potevano essere state aperte dal vento o opportunamente aperte con una prima arrampicata. 4) Il vetro e gli scuri interni non possono apporre resistenze all'interno. 5) L'esperimento giudiziale di fatto posto in essere da un collaboratore dell'avv. Maori di età, corporatura e sviluppo atletico simili a quelli del Guede ha dimostrato che l'interazione è fattibile senza che il chiodo si sia piegato o altre tracce siano rimaste sulla parete. 6) L'ulteriore esperimento del perito del lancio del sasso verso la finestra (di poco più di 3 kg e non di 4 kg) è operazione possibile ed agevole per un giovane atletico recidivo nelle modalità data la vicinanza del terrapieno con la finestra. 7) Il sasso lanciato dall'esterno non poteva che provocare frantumi di vetro sul davanzale e all'interno della stanza così come è stato trovato il sasso. 8) La situazione della stanza è tutto un "miscuglio" ed i frammenti di vetro erano sparsi un po' ovunque. 9) Un'attività di rovistamento

"post factum" può far sì che alcuni frammenti finiscano su alcuni oggetti o indumenti anziché sotto. 10) Un frammento di vetro è stato ritrovato nella camera della ragazza inglese. 11) L'intenzione dell'intruso era inizialmente quella di rubare probabilmente ritenendo che la casa fosse disabitata. Quando scoperto, a seguito del tragico evolversi degli eventi, questi ha abbandonato ogni idea di furto. 12) Il 20 dicembre 2007 allorché Rudy Guede fu arrestato dalla Polizia tedesca aveva delle ferite sulla mano destra compatibili con la rottura del vetro e l'arrampicata (foto depositata all'udienza del 28 febbraio 2009). 13) Rudy Guede più volte si era reso protagonista di furti in appartamenti o uffici. In particolare in Perugia previa effrazione di una porta finestra posta su un terrazzino a circa 3 o 4 metri di altezza aveva asportato da uno studio legale un computer ed un cellulare; a Milano in un asilo è stato trovato con un coltello di circa 40 cm asportato dalla cucina. Ed ancora all'interno della abitazione del sig. Tramontano, essendo stato scoperto, si era dato alla fuga minacciando il proprietario con un coltello a serramanico. 14) In ambedue le infrazioni si è accertato che il Guede ha usato il bagno lasciandolo sporco di feci ed urina (Palazzoli pag. 35, trascrizione del 26 giugno 2009 e Tittone del Paolo pag. 22, trascrizioni udienza 27 giugno 2009) ed aveva consumato una bottiglia di aranciata (Palazzoli pag. 37, trascrizione del 26 giugno 2009). Le medesime recidive modalità portano ad identificare l'autore dell'intruso in Via della Pergola.

- La deduzione della Corte di legittimità che rileva una assunta contraddizione (pag. 47) tra le tracce di sangue della vittima che segnarono il percorso di uscita della casa del Guede senza passare dalla camera della

Romanelli e la ricostruzione della Corte di secondo grado quale modalità di ingresso all'interno dell'abitazione non è accoglibile perché contraria alla ricostruzione dei dati precisati dalla Corte di merito. Il "miscuglio" accertato dai riscontri è stato messo in atto dall'intruso quando è entrato nella casa ed interrotto probabilmente dal ritorno della Kercher. E' quindi irrilevante il percorso in uscita del Guede.

- Appare del tutto non condivisibile e contraddittoria la censura della Corte di legittimità, *"ancor più inconcludente e tautologico"* (pag. 47) in relazione al piccolo frammento di vetro che venne rinvenuto accanto al piede della vittima perché nella stessa sentenza si condivide la precisazione che il piccolo frammento di vetro è stato portato dall'intruso, nella camera della vittima ove l'aggressore ha lasciato molteplici tracce riconfermando così il rapporto omicidiario tra l'autore e la vittima dopo l'ingresso forzoso nell'appartamento. La completezza della piattaforma probatoria è solo garanzia per trarne poi le conseguenze.

Richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e assunzione di nuove prove ex artt. 627 e 603 c.p.p. sul secondo quesito.

I difensori richiedono i seguenti mezzi di prova:

- prova testimoniale di:

- a. Filomena Romanelli, sulle modalità di chiusura delle persiane della sua camera da letto.
- b. Sig. Maresciallo Francesco Pasquale, che chiarisca le modalità del lancio del sasso e di ingresso all'interno dell'abitazione.
- c. Esperimento giudiziale ex art. 218 c.p.p. per accertare la possibilità di

penetrare all'interno della casa di Via della Pergola n. 7 per un giovane atletico.

3. Terzo quesito di diritto in punto a "testimonianza di Antonio Curatolo" e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.

La debolezza argomentativa dell'indizio e la carenza della capacità inferenziale sono di palese evidenza. Ed infatti la presenza dei due giovani nella Piazza Grimana (luogo di comune ritrovo dei giovani di Perugia) non è riscontro di particolare rilievo ed in ogni caso contrastante con la proposizione accusatoria in punto all'ora della morte individuata tra le 21 e le 21,30 e cioè orario durante il quale – anche secondo l'accusa – i due giovani si trovavano a casa del Sollecito.

La censura sul punto muove da un presupposto non vero.

La sentenza di rinvio assume che l'avvistamento del Curatolo dei tre giovani nella notte del 31 ottobre (notte di Halloween) contrasta con i dati che comprovano *"in modo non equivoco"* la lontananza dei due ragazzi dalla piazza la sera del 31 ottobre. E ciò perché la Knox sarebbe stata impegnata *"presso il locale del Lumumba"* ed il secondo ad una festa di laurea.

Di contro, dalla istruttoria dibattimentale è stato provato:

- che la Knox il giorno di Halloween (mercoledì) è passata al pub *"Le chic"* per salutare gli amici:

"Io e Meredith non abbiamo trascorso insieme la festa di Halloween, in quanto io quella sera mi trovavo al pub "Le chic", ma non per lavoro, mentre lei so che è andata al "Merilins" con le sue amiche inglesi e senza Giacomo, così come riferitomi dalla stessa proprio ieri." (Verbale di sommarie informazioni Knox, Questura di Perugia del 2 novembre 2007).

In particolare la Knox lavorava al pub solo il martedì e giovedì.

"Sono in Italia dalla fine del decorso mese di settembre per motivi di studio, anche se saltuariamente, il martedì ed il giovedì, lavoro presso il pub denominato "Le chic". (Verbale di sommarie informazioni Knox, Questura di Perugia del 2 novembre 2007).

Contrariamente quindi a quanto affermato nella sentenza di rinvio *"la prima presso il locale del Lumumba dove ferveva l'attività propria in concomitanza con la festa di*

Halloween" (pag. 49).

La Knox quel giorno non lavorava ed è solamente passata dal locale per un saluto.

Il Sollecito il pomeriggio del mercoledì di Halloween ha partecipato ad una festa di laurea.

Da questi riscontri è del tutto possibile che la sera di Halloween i due si siano incontrati e forse passati per Piazza Grimana (centro di riunione della gioventù di Perugia) molto vicina all'abitazione di Via della Pergola e di Corso Garibaldi.

Sempre che l'individuazione dei ragazzi da parte del Curatolo sia esatta le sue dichiarazioni sono inattendibili perché riferite al giorno prima del delitto.

Appare assolutamente risibile la affermazione della Corte legittimità in relazione al Curatolo *"sono stati fatti entrare in gioco dati di personalità peraltro asseriti senza alcun riscontro di natura scientifica"* (pag. 50)

quando la attendibilità del teste è stata confessata dallo stesso (udienza del 26 marzo 2011).

Questo ha dichiarato, tra l'altro di essere, tossicodipendente, di essere ristretto in carcere ma non conoscerne il motivo, il luogo e la durata.

Il Curatolo è teste "professionale" desideroso di interviste e protagonismo.

Questi ha deposto in altri procedimenti di rilevanza mediatica.

Richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 627 e 603 c.p.p.

I difensori sono stati informati della morte dal Curatolo.

Si chiede la rinnovazione della testimonianza dei sigg.ri Rosignoli Maurizio e Ceccarelli Alessia, gestori dell'edicola di Piazza Grimana, affinché precisino l'orario in cui vedevano il Curatolo ed in particolare se questi assumesse droga,

la spacciasse e se abbia ripetutamente offerto testimonianze in altri processi quale protagonista.

4. Quarto quesito di diritto in punto a "testimonianza Quintavalle Mario" e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.

Il Giudice rescindente parla di *"manifesta illogicità, di solare evidenza"* tra *"quanto riportato dal teste e quanto recepito nel discorso giustificativo"* ma di fatto pretermette parte essenziale dei flussi informativi della accurata istruttoria.

Vi è una situazione di fatto che la sentenza ha completamente ignorato.

Sia in Via della Pergola che in Corso Garibaldi sono stati rinvenuti numerosi detergenti liquidi ed in polvere di differenti marche come è consuetudine nelle normali famiglie.

Si veda la lavatrice in funzione il 1° novembre in Via della Pergola per la biancheria delle inquiline.

Che necessità avrebbe avuto la Knox di acquistare altri detergenti la mattina del 2 novembre ?

Questo giorno festivo comportava altresì la difficoltà di trovare un negozio aperto.

Perché correre il rischio di essere riconosciuta quando tutto l'eventuale occorrente era a disposizione?

La deposizione dell'ispettore Oreste Volturro sulle indagini nei giorni appena seguenti al delitto è ben più importante. Questo funzionario ha deposto all'udienza del 13 settembre 2009 di aver mostrato al Quintavalle le fotografie del Sollecito e della Knox chiedendogli se li aveva visti nel negozio nei giorni del delitto a comprare detersivi. La risposta è stata negativa. Non ricordavano un fatto suggerito dalla stampa che sarebbe accaduto pochi giorni prima!

"Domanda – Insieme con Sollecito? Risposta – "Sì, sì, in sua compagnia. In questo negozio chiedemmo anche se per caso avessero notato nei giorni immediatamente precedenti

all'omicidio o subito dopo se ricordavano che queste persone avessero acquistato questo prodotto, però non ricordavano..." (udienza 13 settembre 2009).

Il Quintavalle aveva dichiarato di non ricordare di aver visto Amanda Knox e Raffaele Sollecito nel proprio negozio dopo il delitto di Meredith Kercher e ciò a tacere che i giornali avevano riportato già ogni ipotesi accusatoria e poi lo ricorda un anno dopo.

A rafforzare tale riscontro hanno deposto le due dipendenti del negozio e la prova che la mattina del 2 novembre 2007 non era stato rilasciato alcuno scontrino di vendita di detersivi.

Dopo circa un anno il Quintavalle *"su sollecitazione dell'apprendista giornalista"* (figura che compare più volte nel processo quasi fosse un ausiliario delle forze investigative) acquisisce la quasi certezza di identificazione. Si aggiunga anche che la deposizione del 2009 il Quintavalle precisa di aver visto la Knox parzialmente di sbiego con un cappotto e cappello, che la ragazza non ha mai posseduto.

Il Quintavalle poi dichiara di aver visto la ragazza di sbiego. Come fa a ricordare il colore degli occhi ed altri particolari?

"Sì allora lei è entrata, io l'ho vista diciamo così, 3 quarti sinistra, 3 quarti del lato sinistro. Non l'ho vista frontalmente (...)" (trascrizioni udienza del 21/03/2009, p. 75)"

Richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale ex art. 627 e 603 c.p.p.

La difesa della Knox richiede prova testimoniale del Quintavalle Mario e delle due dipendenti, sig.ra Chiriboga Ana Marina e dell'altra dipendente (da individuare) sulle circostanze e modalità di identificazione della Knox nel negozio la mattina del 2 novembre 2007 e si chiede altresì la escussione del teste Ispettore Oreste Volturro sulle modalità delle indagini da lui svolte nei giorni seguenti il delitto.

5. Quinto quesito di diritto in punto a "Memoriale della Knox"

La valutazione probatoria del documento non può prescindere da un corretto inquadramento del tempo e del luogo e della situazione soggettiva della dichiarante.

Per valutare la reale portata delle dichiarazioni "spontanee" e del memoriale, scritto praticamente subito dopo, occorre tenere conto del contesto nel quale sono state rese le prime e redatto il secondo.

La durata ossessiva degli interrogatori, portati avanti di giorno e di notte, condotti da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera, che all'epoca non comprendeva né parlava affatto bene la lingua italiana, ignara dei propri diritti, privata della assistenza di un difensore, al quale avrebbe avuto diritto essendo ormai di fatto indagata per delitti tanto gravi, ed assistita, per di più, da una interprete che – come evidenziato dall'avv. Bongiorno – anziché limitarsi a tradurre la induceva a sforzarsi di ricordare, spiegandole che, forse a causa del trauma subito, era confusa nei ricordi, rende del tutto comprensibile che ella si trovasse in una situazione di notevole pressione psicologica – che definire di stress appare riduttivo – tale da far dubitare della effettiva spontaneità delle dichiarazioni. Spontaneità singolarmente insorta in piena notte, dopo ore ed ore di interrogatorio: le cosiddette spontanee dichiarazioni sono state rese alle ore 1.45 (piena notte) del 6/11/2007 (giorno successivo a quello in cui era iniziato l'interrogatorio) ed ancora alle 5.45 successive ed il memoriale è stato redatto poche ore dopo (Corte secondo grado pag. 30).

In via riassuntiva la Knox tra il 2 e il 6 novembre 2007 ha fornito sommarie informazioni, e risposto a domande dell'A.G. per un totale di h. 53,45.

A differenza delle altre testimoni straniere si è sempre dichiarata – nella credenza di essere di aiuto alle indagini – disponibile e non si è allontanata da Perugia.

Già il 4 novembre l'atmosfera era la seguente (intercettazione ambientale del 4 novembre nel resoconto su una conversazione, intercettata "ambientale" avvenuta domenica 4 novembre 2007 nella Questura di Perugia si legge):

"Nel momento in cui inizia l'ascolto della conversazione, da parte della scrivente "Amanda parla al telefono, e dice: "Io ero l'unica che stava con lei e quindi loro mi vogliono spremere il cervello per farmi dire delle cose..."

Poi la ragazza riferisce all'interlocutore che lì, insieme a lei, c'è un ragazzo che la sta aiutando, è carino e parla un po' anche il tedesco; dopodiché passa il telefono a Raffaele per farlo parlare con la persona dell'altro capo. Raffaele (in inglese): "Io non posso fare niente, siamo in questura, le stanno spremendo la mente" (letteralmente prendendo a calci la mente), dopodiché

il ragazzo passa nuovamente il telefono ad Amanda. Amanda: "non c'è niente che tu possa fare. Ieri con le ragazze che abitavano nella casa, abbiamo cercato di capire cosa è successo". Ed inoltre: "E ancora riprendendo il discorso degli interrogatori a cui è stata sottoposta": "Mi sto sentendo male... Loro che mi urlavano contro... Ho dormito solo due ore la scorsa notte... sono molto stressata..." E ancora: "Una delle due ragazze esordisce subito dicendo: "Non mi sento bene in questo periodo, salta per qualsiasi cosa", e poi: "Come stai Amanda?" "Non bene mi trattano come una criminale".

Lo scritto del 6 novembre è da leggersi e valutare nel quadro di ampia descrizione che la Knox – che studiava scrittura creativa – ha redatto in quei giorni ed in dettaglio email in inglese inviato dalla Knox il 4 novembre 2007 a 23 amici e corrispondenti negli Stati Uniti con la descrizione della successione degli avvenimenti di quei giorni (fogli 1040 e seguenti); scritto dalla Knox composto da due fogli manoscritti rinvenuti all'interno del quadernone rosa di Amanda (diario) sul proprio carattere e riferendosi a quei giorni (fogli 1032 e seguenti); scritto del 6 novembre 2007; manoscritto n. 2 (fogli 1346 e seguenti) scritto per i miei avvocati dal 9 novembre 2007, l'uno di mezzogiorno e l'altro delle 3,45 pm.

La Corte di legittimità deduce (pag. 44) una ritenuta contraddizione nella valutazione dello scritto della Knox del 6 novembre 2007 da parte della Corte di secondo grado in quanto lo ha ritenuto probante ai fini della calunnia ma non probante ai fini del concorso nell'omicidio.

La stessa Corte di legittimità ha però omesso di riferirsi alla giurisprudenza citata dalla stessa poche pagine prima (pag. 42) per cui si può *"correttamente addebitare il reato di calunnia al dichiarante sulla base di indicazioni accusatorie inutilizzabili o di dichiarazioni contenute in atto di interrogatorio nullo (Sez. V, 30/9/2010 n. 45016; Sez. IV, 12/5/2009 n. 36861)*

La Corte di secondo grado ha valutato l'indizio secondo il canone enunciato

dalla Cassazione.

Nella sentenza di rinvio si concorda nella valutazione dello scritto della Knox quale frutto di *“una dimensione più onirica che reale”* (pag. 53) e quindi *“che si tratta di riflessioni di dubbio significato sostanziale”* (ibidem) e quindi conferma la valutazione del Giudice del merito.

Si tratta di un sogno con allucinazioni di una giovane donna atterrita e sgomenta.

La conclusione è pertanto la medesima:

“Da qui deriva che, per quanto concerne l’omicidio, non solo non possono essere utilizzate le dichiarazioni spontanee, ma in realtà neanche il memoriale scritto successivamente, dal momento che, benché utilizzabile sotto il profilo processuale, non merita attendibilità sotto quello sostanziale, non rappresentando il reale accadimento della vicenda” (Sent. secondo grado pag. 33).

Le due corti hanno quindi concordato sulla medesima valutazione dell’indizio che conduce ad una sua inattendibilità sotto il profilo sostanziale.

Questi documenti interpretati nel loro complesso ricostruiscono minuziosamente i fatti ed il crescendo terrorizzante delle investigazioni che hanno influito nella libertà di determinazione alterando la capacità di ricordare ed in assenza di qualsiasi garanzia costituzionale dell’indagata.

6. Sesto quesito di diritto in punto a "assunta mancata valutazione del contenuto della sentenza definitiva pronunciata contro Rudy Guede"

Sul punto la sentenza di rinvio appare sia incorsa in un palese "*lapsus*" argomentativo.

La sentenza di condanna definitiva è stata acquisita agli atti ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. con le limitazioni ed indicazioni valutative ivi imposte.

Questa difesa non intende accettare il contraddittorio su circostanze assunte in un procedimento di cui è rimasta estranea.

La Corte di legittimità contesta situazioni e conclusioni di un differente processo che sono inammissibili in questa sede.

Nella fattispecie però, lo stesso Rudy Guede è stato indotto ed ha avuto quindi la possibilità di precisare i fatti per ben due volte: una prima volta ai sensi dell'art. 210 c.p.p. successivamente ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p.

In punto infine alla validità probatoria della sentenza acquisita ex art. 238 bis c.p.p., pur sotto profilo di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti, trova peraltro i suoi limiti invalicabili quando se ne voglia far scaturire elementi di accusa contro persone estranee al dibattimento, non partecipi al contraddittorio ed in violazione dell'imperativo costituzionale dell'art. 111 Cost.

La sentenza, quindi, avrebbe potuto essere interpretata e valutata proprio dal protagonista dei fatti principali del processo (pag. 36, sentenza d'appello).

Nonostante l'opportunità specifica, il Guede si è sottratto ad un confronto diretto con gli imputati.

Questa congiunta valutazione di due fatti processuali (sentenza Guede e omissione di risposta da parte dello stesso nel presente processo) comporta una

valutazione iniziale della sentenza stessa quale principio di indizio carente delle caratteristiche presupposte.

Si aggiunga, inoltre, la corretta indicazione della Corte di secondo grado che sottolinea la natura della sentenza del Guede resa allo stato degli atti di cui alle indagini predibattimentali e mancante quindi dei riscontri acquisiti in contraddittorio.

Peraltro la sentenza stessa, tracciando i confini del "*decisum*", esclude ogni indagine di qualsivoglia natura nei confronti della Knox e del Sollecito.

La sentenza della Corte di legittimità (n. 1132/2010) resa nel processo Guede ha esplicitamente statuito:

"...per intanto occorre da subito sfuggire al tentativo perseguito dall'impostazione tutta della difesa di Rudy, ma fuori luogo nel contesto della decisione di coinvolgere il Collegio nell'avallo della tesi di responsabilità di altri, che sono Raffaele Sollecito e Amanda Knox per l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale di Meredith Kercher. La decisione a cui è chiamata questa Corte concerne solo la responsabilità di Guede in ordine al fatto contestato..."

L'ulteriore circostanza relativa alla situazione dello stato della camera della Filomena Romanelli, per la cui contestazione di simulazione di furto il Guede è stato scagionato, la Corte di merito ha valutato l'episodio nell'ambito di una reale modalità di ingresso nella casa di via della Pergola.

Nel processo il Guede, essendosi volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte del difensore della Knox, non è sorgente di prova di qualsivoglia colpevolezza della ragazza.

La Corte di legittimità deduce una "*violazione di legge e di difetto di adeguata motivazione*" sul punto dell'assunto concorso.

Orbene la Corte di seconde cure ha ampiamente motivato in contrario per i motivi tutti suesposti ed in particolare sottolineando:

"Ma, del resto, la Corte di Assise nella sentenza del 22/12/2009 ha affermato di non poter accettare la ricostruzione della vicenda operata in quel processo da Rudy Guede perché ".... - così testualmente - tra le mezze verità a formazione progressiva uscite dalla bocca dell'imputato, i suoi racconti sono stati spesso infarciti di bugie surreali" (pag. 39 sent. di secondo grado)

ancora:

"Anche la Corte di Assise di Appello che ha giudicato Rudy Guede, dunque, pur pervenendo a conclusione diversa circa il concorso con Amanda Knox e Raffaele Sollecito (estranei, comunque, a quel giudizio) ha ritenuto Rudy Guede soggetto inattendibile, e questa patente di inattendibilità può essergli confermata alla luce della condotta tenuta nel presente processo, dove conferma di avere scritto la lettera, nella quale ha indicato Amanda Knox e Raffaele Sollecito come autori del delitto e tuttavia, in modo del tutto ambiguo: anziché fornire particolari, si rifiuta di rispondere sui fatti di quella notte, affermando che quello è stato sempre il suo pensiero e che "... non spetta comunque a me decidere chi ha ucciso Meredith ..." (ibidem).

Nessun riscontro fattuale è stato dedotto dal Guede né ulteriore motivazione appare necessaria.

7. Settimo quesito di diritto in punto a "valutazione delle dichiarazioni rese da Rudy Guede nel giudizio di appello" e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.

La rilevanza delle affermazioni del Guede possono riassumersi nei seguenti accertamenti.

"Ma, del resto, la Corte di Assise nella sentenza del 22.12.2009 ha affermato di non poter accettare la ricostruzione della vicenda operata in quel processo da Rudy Guede perché "... - così testualmente - tra le mezze verità a formazione progressiva uscite dalla bocca dell'imputato, i suoi racconti sono stati spesso infarciti di bugie surreali, mentendo anche su minimi particolari". (pag. 39 Sent. Corte di Appello)

"Anche la Corte di Assise di Appello che ha giudicato Rudy Guede, dunque, pur pervenendo a conclusione diversa circa il concorso con Amanda Knox e Raffaele Sollecito (estranei, comunque, a quel giudizio) ha ritenuto Rudy Guede soggetto inattendibile, e questa patente di inattendibilità può essergli confermata alla luce della condotta tenuta nel presente processo, dove conferma di avere scritto la lettera, nella quale ha indicato Amanda Knox e Raffaele Sollecito come autori del delitto e, tuttavia, in modo del tutto ambiguo: anziché fornire particolari, si rifiuta di rispondere sui fatti di quella notte, affermando che quello è stato sempre il suo pensiero che "... non spetta comunque a me decidere chi ha ucciso Meredith..." (Pag. 39 ibidem)

"Ma, a parte la considerazione che confermare una lettera scritta ai propri difensori non equivale certo a rispondere a delle domande precise sui fatti di causa, va osservato che dalle risposte, date in udienza da Rudy Guede, risulta che egli non ha indicato in Amanda Knox e Raffaele Sollecito i responsabili del delitto per averli personalmente visti nell'atto di commetterlo, ma solo perché questo è ed è sempre stato un suo pensiero". (Pag. 38 ibidem)

Si tratta quindi di un "mero pensiero". Ne riscontri, né prove, né circostanze.

L'indizio non ha certamente ingresso nel processo penale se non circostanziato come per parametri normativi che altrimenti si sconfina in campi estranei quali congetture, suggestioni.

La sentenza di rinvio ancora censura la dichiarazione di inattendibilità su di una singola parte della motivazione ritenendo il riferimento alla lettera un "intervenuto esercizio di un diritto da parte dell'interessato" (pag. 56).

La integrale valutazione della motivazione della Corte di seconde cure, conduce alla conclusione della inattendibilità su due affermazioni: a) la chat con il suo amico Giacomo Benedetti (particolarmente rilevante in quanto resa in confidenza ad un amico senza il sospetto di essere intercettato) nella quale non indica i ragazzi autori del delitto, b) e la successiva ritrattazione che è però da ritenersi *"un suo pensiero"* e cioè riferimento ad una situazione metagiuridica giustamente ritenuta irrilevante dal giudice di merito.

Il percorso ricostruttivo è intessuto di deduzioni fattuali scaturite da una serie di congetture ed illazioni, prive di affidabile base dimostrativa, a dispetto della intervenuta acquisizione di risultanze di rilevante portata, di segno opposto, di maggiore attitudine dimostrativa, depotenziate nella loro portata sulla base di un ragionamento non appagante che segna i plurimi tratti di contraddittorietà con altri passi della motivazione e la manifesta illogicità che in detta sede vanno debitamente censurate.

Di tutta la vicenda Guede, forse, la sola dichiarazione veritiera è la prima dichiarazione in assoluto che questo confida ad un suo amico Giacomo Benedetti (19/11/2007) dalla Germania: la Knox *"non c'entra"* con l'omicidio.

Ogni altro successivo sviluppo (il Guede ha cambiato versione perlomeno tre volte) forse suggerito da interessi personali contingenti, non è attendibile. E' sorprendente che la Cassazione ponga credibilità ad una delle versioni del Guede successivamente modificata.

Ancora una volta la Corte di legittimità censura la motivazione della valutazione del Guede espressa dalla Corte di secondo grado ritenendo che questa *"si sia basata su una piattaforma di dati assolutamente incompleta"* (pag. 57).

Di contro la motivazione espressa in sette pagine enucleata su precise circostanze (assunta presenza di terzi nella casa di Via della Pergola, versioni contrastanti sull'ora del delitto, comportamento processuale del Guede nel presente giudizio) conduce ad una sostanziale inattendibilità del Guede operando quindi una analisi complessiva di sintesi dei vari principi di indizio.

Richiesta della rinnovazione della istruttoria dibattimentale ai sensi degli artt. 627 e 603 c.p.p.

La difesa della Knox con le riserve e precisazioni dedotte, qualora questa Corte lo ritenga rilevante, chiede al rinnovazione della prova testimoniale di Rudy Guede sulle modalità tutte dell'episodio criminoso.

8. Ottavo quesito di diritto in punto a "Rigetto della istanza di audizione di Aviello Luciano"

In punto di fatto la premessa deve essere integrata con la circostanza che l'Aviello Luciano ristretto nelle carceri di Terni (Istituto carcerario ove ristretto il coimputato Rudy Guede) scrisse ben tre lettere indirizzate al Presidente della Corte di Appello di Perugia richiedendo di essere escusso come testimone dichiarando di essere pronto a rivelare confidenze ricevute dallo stesso che scagionavano totalmente la Knox ed il Sollecito.

Per completezza di istruttoria, su richiesta anche della difesa, l'Aviello è stato ascoltato in dibattimento. Sono stati anche escussi gli altri propalanti.

Le testimonianze hanno dimostrato la assoluta inattendibilità dell'Aviello, nessun riscontro, circostanze e modalità davano alcuna evidenza alle sue dichiarazioni.

La straordinaria evidenza della mitomania del teste è stata rilevata dalla Corte di seconde cure, come stretta valutazione del merito, operazione interdetta alla Corte di legittimità.

Nessuna delle circostanze ha trovato conferma.

La richiesta di prova nuova può essere giustificata sulla rilevanza ed attendibilità ai fini processuali, dato il riscontro accertativo del tutto negativo delle dichiarazioni dell'Aviello così come motivato in sentenza.

L'ulteriore attività giurisdizionale era palesamente superflua.

La stessa Autorità di Polizia in persona del dott. Chiacchiera ha confermato la mancanza di qualsiasi riscontro obiettivo.

Il successivo comportamento dell'Aviello corredato di fantasiose ulteriori

episodi non possono derogare dal rigore di valutazione dell'indizio.

L'Aiello peraltro aveva ampiamente deposto avanti alla Corte anche sul contenuto del suo interrogatorio da parte del P.M. confermando le fumose circostanze non ancorate ai fatti.

La successiva ritrattazione è stata valutata dalla Corte di merito.

Essendo stato dato atto dal P.M. dell'avvenuta ritrattazione da parte dell'Aiello, la Corte ha ritenuto nella insindacabile valutazione della prova che questa *"risulterebbe ai fini del presente processo del tutto irrilevante"* (pag. 42 segg. Corte di secondo grado).

Se quindi l'indizio è irrilevante ai fini del decidere, la Corte ha, con percorso assolutamente rispettoso delle norme processuali, declinato l'istanza del P.M. di convocare nuovamente il teste Aiello.

E' assolutamente ultroneo il ritenere carente di motivazione la decisione della Corte quando una parte insiste nel depositare documenti (verbali della ritrattazione) dichiarati irrilevanti.

Le formalità di cui all'art. 511 c.p.p. presuppongono la valutazione prospettica della rilevanza dell'indizio.

Quando questo è estraneo al procedimento di acquisizione delle prove, nessuna formalità è prevista o imposta. Si dà atto del deposito avendo in anticipo dichiarato irrilevante ed inutilizzabile tale documentazione.

9. Nono quesito di diritto in punto a "Ora del decesso della povera vittima" e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.

In via preliminare la sentenza di rinvio sul punto sconta un deficit pesante di logicità e di contraddittorietà sulla valutazione delle dichiarazioni e della sentenza di condanna di Rudy Guede, in relazione all'ora della morte.

Mentre nei motivi precedenti il coimputato è considerato attendibile e solida base di accusa. Di contro lo stesso non sarebbe attendibile sulle circostanze dell'ora della morte (h. 21,00 – 21,30).

Ebbene il Guede è credibile solamente come dedotto nei primissimi atti di conversazione con il proprio amico Bedetti dalla Germania.

Questi, l'unico che aveva la fiducia del Guede, è riuscito a rintracciarlo all'estero contattandolo con un numero riservato e collaborando di nascosto con le Autorità inquirenti.

Proprio grazie a questa situazione di particolare lunga amicizia e fiducia nella "chaf" tra i due si rinvencono due riscontri di rilievo: il Guede dichiara che nell'omicidio della povera Meredith, Amanda Knox non c'entra e che l'ora del delitto è da fissarsi tra le h. 21,00 – 21,30 del 1° novembre.

Per determinare esattamente l'ora della morte lunghe indagini di carattere medico legale non hanno sortito effetto.

a) La sentenza di rinvio censura la sottovalutazione delle dichiarazioni dei tre testimoni Capezzali, Monacchia e Dramis che hanno deposto su quanto udito la notte del delitto.

La sentenza pianamente assume una concordia di valutazioni smentite dai riscontri.

La Capezzali più volte ha indicato 1) di non ricordare il giorno (Halloween o 1 novembre – udienza 27/03/2009), 2) di non ricordare l'ora esatta del risveglio (ibidem), 3) ha precisato che quanto udito poteva riferirsi a "scherzi" dei giovani in Piazza Grimana 4) ovvero ad un'incidente":

"si perché io pensavo, dato che facevano sempre gli scherzi (sommarie informazioni testimoniali del 27 novembre 2007, pag. 11)" ovvero ad un incidente "io pensavo che era stato un incidente (trascrizione medesima udienza, pag. 84)".

La Capezzali non ritenne di aver udito qualcosa di straordinario e pertanto non ha svegliato la figlia che dormiva accanto a lei.

Vi è da aggiungere che la Capezzali ha raccontato dell'urlo alla Procura dopo un anno dall'omicidio perché incalzata dai giornalisti.

b) Per quanto riguarda la testimonianza della Monacchia, questa ha descritto un urlo secco e forte (non lungo e agghiacciante) ma preceduto da un litigio tra un uomo ed una donna che discutevano animatamente in italiano. Data la posizione della abitazione della Monacchia, anche questa era esposta a riscontrare i rumori, gli schiamazzi, gli scherzi e gli urli della Piazza Grimana ove, come è notorio, conviene e si aggrega la gioventù perugina durante la sera. In ogni caso il litigio in italiano tra un uomo e una donna si riferisce ad un episodio differente.

La Monacchia ha ritrattato parte del racconto fornito

"visto l'incalzare dei giornalisti io sono un po' ansiosa, mi ero spaventata in un primo momento quindi probabilmente ho detto anche qualcosa di diverso" (ud. 27/03/2009 pag. 106).

L'ulteriore testimonianza della teste Dramis è imprecisa sull'orario dell'avvenimento e sulle modalità dell'ascolto.

La Dramis ha precisato, per ben cinque volte, che si trattava di un rumore non

“insolito” ma da lei sentito “*abituamente*” (udienza 27/03/2009, pagg. 91 e 93)

Queste testimonianze raccolte un anno dopo i fatti, non assumono la valenza di indizi certi e di tale natura sono stati considerati dalla Corte di secondo grado.

Le tre deposizioni non hanno comportato la determinazione della ricezione dell'urlo e quindi dell'ora del delitto con grado di certezza accettabile, valutazione squisitamente argomentativa di merito estranea al vaglio di legittimità.

Le due testimoni Capezzali e Monacchia non hanno precisato il tempo intercorso, dopo essere andate a dormire, fino a quando avrebbero sentito il grido provenire da luogo attiguo alla loro abitazione.

La Capezzali indica circa due ore dopo essersi coricata mentre la Monacchia si sarebbe svegliata dopo essersi addormentata verso le ore 22,00.

L'incertezza dell'indizio non conduce ad un riscontro fattuale anche considerando che gli appartamenti dei testimoni aggettano su Piazza Grimana che è centro di incontro dei giovani con conseguenti rumori, schiamazzi e grida di alto volume.

Peraltro la inadeguatezza probatoria dell'indizio è sottolineata dal tempo delle testimonianze di ben due dei tre testimoni Monacchia e Dramis che hanno deposto un anno dopo gli avvenimenti su suggerimento del giovane giornalista locale che compare così per la terza volta ad aiutare l'accusa per rinforzare prove assolutamente insufficienti.

Per quanto riguarda la individuazione dell'ora della morte della Kercher, le prolungate perizie sul cadavere e sui residui del cibo ingerito dalla povera ragazza, non hanno portato a riscontro attendibile.

Le varie perizie non portano ad una conclusione condivisibile. Le varianti sono numerose e le soluzioni incerte.

La Corte di legittimità non condivide la ricostruzione operata dalla Corte di secondo grado in quanto non sarebbe in linea *“con gli stessi dati tanatologici che indicavano nel range dalle ore 18,50 alle ore 4,50 del 2 novembre l'ora del decesso”* (pag. 63).

Di contro come ampiamente motivato – in relazione ai vari pareri dei consulenti – l'indicazione della Corte di merito ha fatto riferimento a riscontri obiettivi. La media operata è una dei criteri di riferimento ma, come autoritativamente indicato, non porta ad una certezza ed è una mera ipotesi investigativa.

c) Si è quindi ricorso alla deduzione di individuazione dell'ora delle tracce rinvenute nell'esame del cellulare di Meredith.

In questo cellulare sono state accertate la sera/notte del 1 novembre 2007 quattro interazioni.

Come ampiamente motivato, ai fini della individuazione dell'ora della morte della povera Meredith, sono rilevanti la prima e la quarta traccia (le due tracce intermedie appaiono non indicative) ed in particolare:

- h. 20,56: chiamata usuale e consuetudinaria (cadenza sempre rispettata) di Meredith a casa sua in Inghilterra – Nessuna risposta;
- h. 22,13: viene registrata una connessione GPRS (non necessariamente ad internet) della durata di 9 secondi, presumibilmente di involontaria attivazione agganciato alla cella 30064 che forniva copertura ottimale all'interno del Parco S. Angelo (pag. 352 sent. Corte di primo grado) di fronte alla villa di Via Sperandio 5 bis ove sono stati rinvenuti i cellulari della vittima.

Il percorso argomentativo più convincente ed attendibile confortato da tali indizi è che l'efferato delitto e la fuga dell'omicida si è verificata nei 77 minuti che intercorrono tra le 20,56 e le 22,13.

I due parametri peraltro non indicano l'ora della morte ma restringono la individuazione entro due indicazioni di limite massimo: alle ore 20,56 la povera Meredith era viva, alle ore 22,13 il cellulare era già nel giardino della villa di Via Sperandio.

Tale sequenza porta a concludere che l'evento delittuoso è avvenuto in ore non troppo lontane dalla telefonata certa delle ore 20,56 di Meredith alla famiglia.

La ragazza era preoccupata per la salute della madre e la chiamava regolarmente soprattutto nelle ore serali. Poiché il primo tentativo era risultato negativo era naturale che la ragazza avrebbe riprovato a contattare la famiglia in periodo immediatamente successivo. Se ciò non è accaduto, è da ricondursi all'impossibilità della Kercher di telefonare.

Il solo riscontro obiettivo è da ricondursi alla detta telefonata delle ore 20,56. Se nessuna altra iterazione dal cellulare riporta alla vittima – sola che avrebbe avuto la logica necessità di usarlo – la deduzione è la stessa era impedita di eseguirlo.

Per completezza di difesa si precisa che la Corte di legittimità avrebbe riscontrato una non consequenzialità delle sentenze di merito tra le dichiarazioni del Guede che dichiara di non aver visto il vetro rotto nella camera della Romanelli e la immissione dell'intruso nella casa di via della Pergola con l'effrazione del vetro.

La proposizione della Corte di legittimità appare inconsistente sulle premesse accertate nel merito.

La Corte di seconde cure non ha attribuito l'ingresso e l'effrazione nella camera della Romanelli al Guede ma ha ricostruito le obiettive modalità dei riscontri.

Parimenti la Corte di legittimità per un verso sottolinea la inattendibilità dell'"*ondivago*" Guede e poi accoglie senza riserve la dichiarazione dello stesso per quanto riguarda la stanza della Romanelli.

Richiesta di rinnovazione di prove ex artt. 627 e 603 c.p.p

Previa acquisizione di tutti i dati tecnici raccolti durante l'istruttoria, la difesa della Knox si chiede di procedere alla ripetizione degli esami tecnici mediante un supplemento di perizia per stabilire le connessioni telefoniche dal telefono della Kercher nella notte del 1° novembre 2007.

10. Decimo quesito di diritto in punto a “Nuova perizia genetica disposta ex art. 603 c.p.p. e rigetto dell’ulteriore istanza di nuova perizia sulla traccia campionata” e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.

a) Sulla perizia genetica dei due reperti, il sequestro del coltello (rep. 36) e gancetto del reggiseno (rep. 165 bis) è necessario riportare i fatti riscontrati nella successione temporale.

- Con provvedimento ex 360 c.p.p. il P.M. disponeva perizia genetica alla Polizia Scientifica (Dott.ssa Stefanoni) che ha depositato la Relazione Tecnica di Indagine Forense il 18 giugno 2008.

Nel corso dell’audizione dinanzi al Giudice per l’udienza preliminare, la genetista Stefanoni aveva affermato che la metodica utilizzata per la quantificazione del campione B del reperto 36 era la Real-time PCR e che la quantificazione (già indicata come positiva nella Relazione) era «... nell’ordine di qualche centinaio di picogrammi...» (trascrizioni udienza 4 ottobre 2008, pag. 178).

- Su ripetute insistenze della difesa per ottenere il deposito di tutta la documentazione scientifica su ordine della Corte di Assise solamente il 30 luglio 2009 questa veniva depositata.

I documenti ed i SAL provavano una situazione eclatante e contraria a quanto affermato nella Relazione e nell’udienza preliminare.

La quantificazione del reperto effettuata con apparecchio denominato Fluorimetro Qubit ha dato esito negativo i.c.n. e cioè inferiore a 10 picogrammi.

Il dato di “*qualche centinaio di picogrammi*” non è vero.

La documentazione scientifica era in possesso dell’accusa sin dalle indagini

preliminari ma depositata nel fascicolo processuale solo in data 30 luglio 2009 provocando quindi un contraddittorio falsato (artt 178 lett c e 180 c.p.p.).

- E' appena il caso di rappresentare che la quantificazione è la fase di estrazione del Dna che consente di stabilire *"se nella provetta c'è DNA e in quale quantità"*. Come è stato illustrato dal consulente Prof. Tabacci.

"Too low è al di sotto di 10 picogrammi microlitro ma potrebbe essere anche zero, potrebbe non esserci DNA. Too low significa troppo basso, significa che non c'è stata una R, la macchina non mi ha dato un numero, la macchina non è stata in grado di rilevare presenza di DNA.

D: Ma quando io che sono un consulente, un esperto trovo come quantità una quantità così bassa che mi costringe a scrivere too low cosa devo fare"

R: Io penso che debbano arrestare le indagini, l'analisi.... Perché se la quantità è troppo bassa in questo microlitro comunque potrebbe essere pari a zero, too low significa che al di sotto di 10 picogrammi potrebbe anche non esserci DNA" (trascrizioni udienza 14 settembre 2009, pag. 46)

Quindi non si tratta di qualche centinaio di picogrammi, ma di una quantità probabilmente infinitesimale.

E' spontaneo avanzare la domanda: perché tale ritardo nel depositare tutta la documentazione scientifica? Perché indicare un risultato scientifico non veritiero sia nella relazione che davanti al GUP? Come spiegare questa differenza eclatante di risultati?

La risposta appare scontata perché con un campione l.c.n. nessun risultato affidabile può essere conseguito dall'ulteriore attività.

La sentenza di rinvio assume che l'onere della prova della contaminazione dei reperti ricade sul denunciante.

Tale affermazione appare risibile solo che si consideri l'ammissione di indizi genetici raccolti in violazione dei protocolli imposti per tali operazioni.

Il Giudice può accogliere e valutare prove genuine raccolte nel rispetto e in applicazione dei protocolli propri.

Per completezza in ogni caso sulla contaminazione dei referti i riscontri sono

stati esecutivi e convincenti:

- reperimento del coltello in casa del Sollecito e collocato in una busta della Questura di Perugia non sigillata. Detta busta, unitamente ad altri reperti, porta in una cartella di vilpelle.

- esame del coltello da parte del dott. Lalli (CT del P.M. *"Ricordava che in Questura gli fu fatto vedere un coltello che indicò come compatibile con le ferite e che era in una busta e che riteneva di non aver manipolato poiché di tale coltello non aveva annotato alcuna caratteristica?"* (sent. primo grado pag. 106);

- successivamente nella Questura di Perugia viene scartato il reperto e trasferito in una scatola di cartone usata per contenere una agenda di Natale

- custodia del reperto e spedizione dello stesso alla Polizia Scientifica di Roma unitamente ad altri reperti.

- *"Il contenitore del coltello non le risultava che fosse sterile"* (dich. Dott.ssa Stefanoni ud. 22 maggio 2009).

- Prova fotografica delle varie perquisizioni nella casa del crimine con spostamenti di mobili e arredi.

- Prova fotografica dei guanti degli agenti operatori che li usavano per più prelievi.

- Prova fotografica del guanto di un agente operatore durante il sopralluogo imbrattata in corrispondenza dei polpastrelli delle dita di traccia non identificabile.

- Reperto del gancetto del reggiseno della vittima individuato il 2 novembre 2007 (prelevato e poi riposto di nuovo in terra), spostato (sotto il corpo della vittima vicino alla scrivania sotto un tappetino) e inventariato il 18 dicembre 2007 rinvenuto in altro luogo.

- La Corte di secondo grado su istanza della difesa della Knox, con opposizione del P.M., ha disposto con ordinanza del 22 gennaio 2011, la rinnovazione della perizia genetica sui due reperti in sequestro coltello (reperto 36) e gancetto del reggiseno (reperto 165 bis).

I quesiti proposti sono i seguenti:

- *se è possibile, mediante nuovo accertamento tecnico, l'attribuzione ed il grado di attendibilità dell'eventuale attribuzione del DNA presente sul reperto 165b (gancetto del reggiseno) e 36 (coltello);*
- *se non è possibile procedere a un nuovo accertamento tecnico, valuti, in base agli atti, il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia scientifica sui reperti suddetti, con riferimento anche ad eventuali contaminazioni."*

Le conclusioni dei periti non lasciano adito a dubbi:

- *Le indagini da noi eseguite al fine di accertare la presenza di sangue sul Rep. 36 (coltello) e sul Rep- 165B (gancetti di reggiseno) hanno dato esito negativo.*

- Le indagini citomorfologiche sui reperti predetti non hanno evidenziato la presenza di materiale cellulare. Alcune campionature del Rep. 36 (coltello), ed in modo particolare il campione "H", presentano granuli con una morfologia caratteristica circolare/esagonale con struttura centrale a raggiera. Un approfondito studio microscopico, unitamente alla consultazione di dati presenti in letteratura, hanno permesso di accertare che le strutture in questione sono riconducibili a granuli di amido, quindi materiale di natura vegetale.

- La quantificazione degli estratti ottenuti dalle campionature effettuate sul Rep. 36 (coltello) e Rep. 165 B (gancetti reggiseno), eseguita mediante Real Time PCR, non ha evidenziato presenza di DNA.

- Vista l'assenza di DNA negli estratti da noi ottenuti, in accordo con i consulenti delle parti, non si è proceduto allo step successivo di amplificazione. (pag. 143, perizia)."

In particolare il campione H, cioè il campione suppletivo individuato dai periti:

Con l'accordo delle parti sono state eseguite due ulteriori campionature nel punto di contatto tra la lama e l'impugnatura, sui versanti opposti del coltello, ed i prelievi effettuati sono stati indicati con le lettere H-I. (pag. 6, perizia)

è risultato quali granuli di amido materiale di natura vegetale. Il coltello ha tagliato quindi pane o farinacci.

* * *

La sentenza di Cassazione avanza tre censure che prospetterebbero illogicità decisionale.

- Con la prima si critica la assunta insufficiente motivazione con la quale la rinnovazione dell'istruttoria venne disposta in appello per una assunta delega al *"sapere scientifico esterno"* (pag. 63 sent. Cass.).

Sul punto tuttavia la sentenza poche righe di seguito si ricrede enunciando il principio che:

"spetta al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare con giudizio insindacabile in sede di legittimità, se sorretta di adeguata motivazione, la meritevolezza di una richiesta di perizia" (pag. 64 sent. Cass.)

e riconosce quindi la competenza e la necessità nella fattispecie della integrazione delle indagini peritali disposte.

La motivazione sul punto appare quindi congrua e pertinente alla necessità del caso.

- Con la seconda censura si assume che *"per deliberazione assunta in solitudine da uno dei periti"* (pag. 64 sent. Cass.) non sarebbe stata sottoposta ad indagine genetica la traccia rinvenuta sul punto di contatto tra la lama e l'impugnatura del coltello ed indicata con la lettera H.I.

Di contro dalla piana lettura degli atti si evince: i periti, con l'accordo dei consulenti di parte, hanno individuato una terza traccia sul coltello; tale traccia risulta con strutture riconducibili a granuli di amido quindi materiale di natura vegetale, data la l.c.n. del campione non si è proceduto alla amplificazione per i motivi illustrati ampiamente nella relazione.

Il campione quindi (non in solitudine) ma in maniera congiunta dal Collegio dei

periti, con il concorde consenso di tutti i consulenti di parte e con la conferma della Corte (sent. Corte di secondo grado, pag. 84) in risposta ai precisi quesiti, ha operato in punto al campione individuato.

• Con la terza censura si critica la possibilità di ammissione di una terza perizia secondo un non indicato sviluppo scientifico ciò a cui ha fatto riferimento il consulente dell'accusa (prof. Novelli).

La critica mossa dalla Corte di legittimità alla sentenza di merito sul punto della motivazione dell'ammissione della perizia genetica in quanto la stessa Corte ha ritenuto di non avere conoscenze specifiche su materie particolarmente tecniche che necessitano l'ausilio di esperti, non è condivisibile.

Appare pleonastico illustrare a questa Corte la consolidata giurisprudenza pluridecennale sulla necessità di ausilio peritale nella fattispecie di cui all'art. 220 c.p.p. comma 1.

E' di tutta evidenza che la fattispecie (così come indicato dalla stessa Corte di legittimità che ha sottolineato la complessità della materia e l'evoluzione nella tecnica di analisi genetiche), richiedeva l'ausilio di periti di eccellenza sulla questione in esame.

Nella ricerca della verità la componente dei propri limiti è fondamentale.

Sui risultati proposti la Corte di merito ha operato la sua valutazione con ampia motivazione.

Come risulta dalle risultanze dibattimentali la nuova metodica non è stata individuata ed i riferimenti sono stati sempre vaghi e nebulosi.

Come risulta dalla completa perizia Vecchiotti Conti, le più avanzate ricerche nel campo dell'individuazione del DNA (Budowle B, Gill P., Buckleton J.S.)

confermano la assoluta inattendibilità di risultati scaturanti da l.c.n. campionature.

Richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e assunzione di nuove prove ex artt. 627 e 603 c.p.p. sul quesito.

I difensori richiedono:

- il richiamo di tutti gli atti del processo di primo e secondo grado di merito;
- l'assunzione a testimoni dei periti d'ufficio Prof. Carlo Vecchiotti, Prof. Stefano Conti e dei consulenti di parte Prof. Carlo Torre, Dr.ssa Sarah Gino e Dr. Walter Patumi, consulenti per Amanda M. Knox; Dr.ssa Patrizia Stefanoni, Prof. Giuseppe Novelli, consulenti per la Procura Generale; Prof.ssa Francesca Torricelli, consulente per la parte civile; Prof. Adriano Tagliabracci, Dott. Valerio Onofri, consulenti per Raffaele Sollecito affinché illustrino le modalità della perizia ed in particolare la concorde valutazione della campionatura H.I che ha rivelato granuli di amido.

In particolare al consulente della accusa Prof. Novelli si chiederà di specificare le metodiche cui ha fatto cenno che potrebbero approfondire l'esame.

Qualora la risposta sia condivisa dai consulenti delle parti e ritenuta rilevante dalla Corte i difensori richiedono una terza perizia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. con le proposizioni di specifici quesiti.

11. Undicesimo quesito di diritto in punto a "Analisi delle impronte e delle altre tracce" e richiesta di rinnovazione di prove ex artt. 627 e 663 c.p.p.

a. La sentenza di rinvio sul punto riassume in maniera succintamente scheletrica l'analisi in relazione al piede nudo sul tappetino del bagno piccolo pretermettendo l'argomentata valutazione della Corte di secondo grado che si dilunga per sette facciate (pag. 93 – 100).

La scarna ricostruzione comporta un'errata conclusione.

In via d'ordine:

la Procura della Repubblica assumeva sulle incerte conclusioni dei propri periti Rinaldi – Boemia che l'orma poteva risalire in via probabilistica al Sollecito e ciò su misura di piede ivi indicata.

Tale proposizione, a seguito di un'approfondita analisi del consulente di parte Vinci, è stata contestata proprio sui dati fattuali riportati.

Ditalché gli stessi consulenti della Procura Rinaldi e Boemia in contrasto con le loro stesse conclusioni, nella stessa relazione pervengono a differente riscontro.

"D'altro canto, gli stessi Rinaldi e Boemia hanno obiettivamente posto in rilievo a pag. 19 della relazione alcuni punti di considerevole discrepanza dimensionale fra l'impronta sul tappetino e quella di riferimento del Sollecito, peraltro in contrasto con la loro conclusione di probabile identità. Anche di questo aspetto nulla si legge in sentenza" (Pag. 89 sent. secondo grado).

Queste sono le evidenze disponibili.

La Corte di secondo grado ha quindi ritenuto di dare una ricostruzione dell'indizio in via probabilistica.

Certamente è erroneo l'ulteriore ragionamento della sentenza di rinvio che ancora una volta, postula una situazione non dimostrata ricavata da un giudizio di un terzo.

Come indicato la Corte di secondo grado non attribuisce l'orma sul tappetino al

Guede ma invece precisa:

"Pur senza addentrarsi in comparazioni, che non competono a questa Corte deputata ad occuparsi soltanto di Knox e Sollecito, resta aperta ed effettivamente inesplorata la possibilità che sia stata impressa dal piede destro di Rudy Guede l'orma sul tappetino". (sent. Corte di secondo grado, pag. 70)

e quindi ricostruisce le varie dinamiche:

"Non può, dunque, escludersi che il Guede, dopo aver lasciato l'impronta di foto 104 sul cuscino (sent. pag. 359) e, forse, quella di foto 105 (sent. pagg. 366-367) abbia subito lo sfilamento della relativa scarpa destra nel corso delle violente manovre aggressive cui sottopose la Kercher, così procurandosi l'imbrattamento ematico del piede, che provvede a lavarsi nel bagno piccolo, situato immediatamente sulla sinistra della porta della camera di Meredith. Diversamente, anche la sua scarpa destra avrebbe dovuto lasciare una qualche traccia ematica lungo il corridoio, in uscita, da lui verosimilmente percorso, invece, ancora con il piede destro scalzo, anche se ormai deterso dal sangue". (sent. Corte di secondo grado, pag. 71)

b. La censura in punto alle tracce esaltate dal luminol prende le mosse da una premessa smentita radicalmente in istruttoria dibattimentale.

Orbene la diagnosi genetica sul punto ha fornito un dato certo, le tracce esaltate dal luminol hanno escluso che si tratti di sangue è ciò con il concorrente consenso dei consulenti di tutte le parti.

Sul punto:

"Anzitutto, il vero dato certo è che la diagnosi genetica del sangue ha dato esito negativo. Secondo la Corte ciò avvenne per la pochezza del materiale biologico a disposizione, ma il consulente di parte prof. Tagliabracci ha precisato, senza smentite (udienza 18 luglio 2009, pag. 174), che il test con la tetrametilbenzidina è molto sensibile, tanto da riuscire positivo anche in presenza di soli cinque globuli rossi. La stessa d.ssa Stefanoni, inoltre ha chiarito (udienza preliminare del 4 ottobre 2008) che mentre l'esito positivo dell'esame potrebbe essere ingannevole in ragione della reattività dell'evidenziatore anche ad altre sostanze, l'esito negativo dà certezza sull'assenza di sangue" (sent. Corte di secondo grado, pag. 102)

Quindi le tracce evidenziate dal luminol non sono sangue.

Inoltre ad integrazione della affermazione che il luminol evidenzia le tracce di sangue (evidentemente parziale ed insufficiente) è altresì provato che il luminol reagisce anche ad altri detergenti (candeggina, saponi ed altro).

Il dato logico e di esperienza domestica e dalle dichiarazioni delle inquiline di via della Pergola confermato, è che a turno le stesse provvedessero alla pulizia degli ambienti.

La aspersione del luminol della Polizia Scientifica del 18 dicembre 2007, ha evidenziato tracce rinvenibili in ambienti abitati regolarmente e puliti secondo le normali necessità domestiche come seconda premessa totalmente pretermessa dalla sentenza di rinvio.

Vi sono in commercio candeggine inodori ed il luminol, come detto reagisce ad altri detergenti.

Nell'appartamento vivevano quattro ragazze e l'appartamento era frequentato abitualmente da amici e conoscenti. Come ha specificato la dott.ssa Stefanoni (ud. 22 maggio 2009, pag. 187 sent. primo grado)

"evidenziava in primo luogo che l'esame del dna non fornisce indicazioni temporali: non consente di stabilire, rispetto ad una traccia o a due tracce, ritrovate su una scena del crimine, quando siano state lasciate, né se siano state lasciate contemporaneamente o siano l'una successiva all'altra"

Il numero limitato di impronte rilevate può essere spiegato con un calpestio in tempi diversi e con l'utilizzo della candeggina solo in punti specifici sporchi.

E' assolutamente apodittico, immotivato, assumere che le tracce evidenziate dal luminol indichino i piedi della Knox ancora intrisi di sangue.

Non vi è riscontro né scientifico né logico nell'istruttoria dibattimentale.

Le tracce attribuibili alla Knox sono posizionate in punti differenti della casa e precisamente:

"La situazione fattuale riscontrata giudica le indagini genetiche, condotte dalla Polizia Scientifica e hanno dato i seguenti risultati: 176 traccia di Meredith; 177 traccia mista di Meredith e Amanda; 178, 179, 180, profilo biologico di Amanda; 184 (rectius, 183) profilo genetico misto di Meredith e Amanda"

ciò indica solamente che la Knox abitava in quell'appartamento.

"rilevato il prof. Torre, il dna di un soggetto all'interno della propria abitazione (ed in particolare nella propria camera) costituisce una informazione assolutamente neutra e priva di rilievo indiziario. Il consulente ha precisato che «non ha assolutamente nessun significato nel senso di essere autorizzati a porre in relazione quella luminescenza del luminol con una presenza di DNA che nella in cui una persona abita è normalissimo che ci sia, non dico dappertutto ma quasi» (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 29)

"Il consulente ha fornito una spiegazione logica e plausibile alle orme di piede nudo con l'eventualità di «una persona che esce da una doccia il cui pavimento sia stato lavato con del materiale, con del cloro» (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 56).

L'incongruenza logica più palese è che le tracce nel bagno risultano integre.

Ma non sono forse le più visibili e quindi primo oggetto di un pulitore ? Se questa azione fosse stata posta in essere perché lasciare delle tracce così evidenti in bella mostra quando sarebbe stato facile farle scomparire?

Come è possibile, in brevissimo tempo, selezionare le tracce da far scomparire e quelle da lasciare?

Di tale assunta operazione non vi è riscontro di alcun genere.

Si debba poi aggiungere che proprio queste tracce sono state notate dalla Knox e fatte notare dalla stessa come elementi insoliti all'ispettore Battistelli della Polizia Postale il 2 novembre 2007 di mattina: questi peraltro non ha rilevato motivo di preoccupazione o allarmismo.

I difensori della Knox richiedono richiamare quali testimoni i consulenti Prof. Carlo Torre, Dott.ssa Sarah Gino, Dott. Walter Patumi per riferire sulle circostanze delle tracce di luminol.

12. Dodicesimo quesito di diritto in punto a “le dichiarazioni della Knox” e richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e assunzione di nuove prove ex artt. 627 e 603 cp.p.

La Corte di rinvio censura le assunte dichiarazioni che la Knox avrebbe fatto subito dopo l’omicidio.

L’analisi trascura sorprendentemente la situazione, l’atmosfera, la incredibile pressione mediatica, la confusione, le differenti naturali ipotesi di questi primi giorni. E tutto ciò comune alla Knox ed alle amiche inglesi che per ovvia identità di lingua, di situazione abitativa e di amicizia si riferivano alla Knox.

La Knox il giorno del crimine dalle prime ore del pomeriggio h. 15,30 del 2 novembre 2007 ha fornito alle Autorità inquirenti le seguenti informazioni:

“A quel punto Filomena iniziava a parlare con i poliziotti, e mentre io rimanevo in disparte in cucina Filomena e gli altri ragazzi unitamente alla Polizia si dirigevano verso la camera di Meredith e sfondavano la porta. Non posso precisare chi materialmente ha provveduto a sfondare la porta. A quel punto ho sentito le urla di Filomena che diceva “un piede – un piede” mentre gli agenti di Polizia ci invitavano ad uscire tutti dall’appartamento. Apprendevo in quel momento dal mio ragazzo che all’interno della camera di Meredith, nell’armadio vi era il corpo di una ragazza coperta con un lenzuolo e l’unica cosa che si riusciva a vedere era un piede”.

Il clima di assoluto sconcerto di quelle prime ore dopo il delitto è palese sui primi atti investigativi.

Tesi suggestioni, esagerazioni di ogni genere – come è consuetudinario per eventi cruenti che colpiscono l’opinione pubblica - si sono propagate nei media italiani ed internazionali.

La Knox è stata costretta a proporre azione giudiziaria contro il maggior quotidiano italiano (Corriere della Sera) avanti il Tribunale di Milano per ottenere provvedimento sospensivo di una campagna mediatica che ha certamente influito nella decisione della Corte di primo grado.

Conclusivamente quindi i dettagli dell'omicidio vennero discussi in quei primi giorni tra tutti i presenti: ragazzi e ragazze che abitavano in via della Pergola, amici e fidanzati /e dei ragazzi, amiche straniere della Knox e della Kercher.

Orbene la Knox, come le altre partecipanti alle riunioni cercavano di ricostruire i fatti secondo quanto avevano sentito dagli investigatori, letto nella stampa, o visto nei programmi televisivi.

Le ragazze inglesi sentite quali testimoni all'udienza del 13 giugno 2009 ricordano lo stato di confusione di reciproca insistenza di conoscere i fatti accaduti.

Naturalmente la Knox sia per essere l'unica coinquilina della vittima che per la sua parziale conoscenza dell'italiano, era la naturale persona cui queste domande venivano proposte. Le risposte erano adeguate alla situazione di fatto.

Sulle telefonate della Knox alla madre della mattina del 1° novembre la valutazione della Corte di secondo grado è palese e piana.

La Knox, sorpresa ed impaurita degli avvenimenti, contatta la madre in USA, con la quale ha naturalmente un rapporto privilegiato, alle ore 12,47, 13,27, 13,58 del 2 novembre 2007.

Brevi e nervose telefonate relative allo sviluppo degli avvenimenti.

La sentenza di rinvio manifesta sorpresa che la Knox abbia chiamato la madre allarmata da quanto stava succedendo assumendo che invece la ragazza conoscesse di già la gravità dell'accaduto.

Questa prospettazione è particolarmente erronea.

La Knox la mattina del 2 novembre si reca nella casa di via della Pergola ed ivi rileva delle stranezze; la porta aperta, le feci nel bagno grande, le macchie di

sangue nel bagno.

Ritorna a casa del Sollecito e gli illustra la situazione.

I due ragazzi, preoccupati delle irregolarità ed anche su concordato consiglio della Romanelli, ritornano in via della Pergola.

Rilevano altre irregolarità in relazione alla stanza della Romanelli ed alla porta chiusa della Kercher.

Contattano i Carabinieri e vengono raggiunti dalla Polizia Postale.

E' naturale che i ragazzi fossero allarmati sulla base di questi fatti non consueti: *"c'è qualcosa di strano, ma non sapevo che pensare"* (verbali di sommarie informazioni di A. Knox del 2 novembre 2007) su di una reazione attinente al comune sentire e comportamento.

Appare assolutamente artatamente costruito ben oltre la secchezza delle evidenze l'inferire che la telefonata alla madre *"avrebbe manifestato una inquietudine per un fatto che se fosse estraneo all'accaduto non avrebbe potuto conoscere"* (pag. 73 sent. rinvio).

La Knox era agitata per le stranezze riscontrate nell'appartamento, non certamente per un delitto a lei sconosciuto.

La Knox ha espresso un semplice sentimento derivato dal luogo, dal tempo e dalle circostanze di cui era testimone.

Forzare l'interpretazione dei fatti oltre la lettera e lo spirito delle parole conduce ad una decisione viziata perché frutto di una grave distorsione di approccio valutativo.

Il dedurre che la Knox fosse a conoscenza di ben altre situazioni è palesemente una forzatura interpretativa contraria alla logica ed al buon senso.

I difensori richiedono la nuova audizione dei testimoni inglesi Sophie Purton, Amy Frost, Robin Butterwoorth sui comportamenti e commenti con la Knox dell'evento delittuoso nei giorni immediatamente seguenti al delitto.

III PARTE – QUESTIONI GIURIDICHE – RICHIESTE E CONCLUSIONI

I – Considerazioni giuridiche generali

La Corte di legittimità ha condotto una analisi del compendio probatorio sul versante accusatorio omettendo tuttavia di inquadrare i presupposti; le violazioni; la irritalità conclamata vuoi dalla difesa ma accertata dalla Corte di secondo grado.

Quali e quante violazioni di legittimità, proposte nei motivi o rilevabili d'ufficio, non sono state valutate?

Non è possibile ricostruire la verità fattuale tralasciando di esaminare il contesto in cui gli indizi sono stati riscontrati ed in particolare:

- nessuna critica o censura sulla eclatante violazione dei diritti costituzionali di difesa della Knox ex art. 63 c.p.p. come accertato dalla Cassazione con sentenza del 1 aprile 2008;
- nessuna critica o censura sul comportamento degli investigatori nei confronti di una ragazza appena maggiorenne *“ma sono stata colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto”* (memoriale della Knox del 6 novembre 2007);
- nessuna critica o censura in relazione alle dichiarazioni della Knox del 6 novembre 2007 alle ore 5,45 qualificate per ben cinque volte dalla Corte di secondo grado (e non contestate dalla Cassazione), quale interrogatorio e quindi con la garanzia di cui all'art. 64 c.p.p. tra cui l'ammonizione di cui alla lettera c) che avrebbe evitato alla Knox di incorrere nel reato di calunnia:

- nessuna critica o censura sulla escussione di testi richiesti dall'accusa chiaramente mitomani: Hekuran Kokomani, Fabio Goffredi nonché Antonio Curatolo e Quintavalle.

Tutti personaggi, alcuni con precedenti specifici di ricerca di notorietà, che sono approdati nei programmi televisivi, nei rotocalchi, nella stampa. Persone quindi chiaramente affamate di presenzialismo;

- nessuna critica o censura sul "*giovane giornalista*" in cerca di scoop che ha rintracciato e convinto improbabili testimoni mesi dopo il tragico delitto a partecipare al processo giudiziario ed a quello mediatico;

- nessuna critica o censura in relazione alla documentazione scientifica in possesso dell'Accusa sin dalle indagini preliminari ma depositate nel fascicolo processuale, su ordine specifico della Corte di secondo grado, solo il 30 luglio 2009 falsando così il contraddittorio tra le parti, per il grave ritardo.

- nessuna critica circa il sollecito errato arresto di Patrick Lumumba che aveva un alibi facilmente controllabile prima del fermo. Che ha causato un risarcimento del danno patito per ingiusta detenzione. Anche Knox e Sollecito sono stati fermati sulle stesse valutazione e nello stesso tempo storico.

- nessuna critica circa la distruzione degli hard disk dei ragazzi per un errore tecnico di shock elettrico. Tali oggetti sono oggi in materia processuale una risorsa per eventuali prove, ma in questo processo non sono state utilizzate perché distrutte dallo "shock elettrico".

- nessuna critica alla valutazione interpretativa, ma fondamentale in sede di convalida di fermo della erronea attribuzione dell'impronta di scarpa al Sollecito poi rettificata perché attribuita al Guede.

II. Al termine della disamina delle dodici questioni di diritto ci si deve domandare ancora una volta per quale clamorosa arbitrarietà per cui da una valutazione congiunta dei vari principi di indizi la presente Corte dovrebbe pervenire ad un verdetto di condanna dei due imputati in concorso col Guede.

E' stupefacente l'esondazione di giurisdizione del Giudice di legittimità al merito, minando le fondamentali garanzie di ogni Corte nel suo ambito di diritto territoriale.

Orbene le dodici censure - come precisato - sono parte degli indizi raccolti durante i lunghi e precisi sviluppi dibattimentali.

L'inquadramento di detti principi di indizi indicati dalla Corte rimettente è da inserire nel completo quadro probatorio che conduce chiaramente per la assoluzione dei due giovani.

Questa analisi comparativa globale è stata condotta con ampia motivazione dalla Corte di seconde cure, secondo le scadenze imposte nei giudizi indiziali.

In particolare gli indizi, i riscontri, i rilievi sono stati valutati per l'accertamento della loro esistenza. Poi se ne è valutata la gravità, precisione e concordanza.

Come è mai possibile concordare un ipotetico "gioco erotico spinto di gruppo" con la mancanza più totale di tracce e riscontri nella camera della vittima di qualsivoglia presenza di due degli assunti complici?

E' contro ogni evidenza logica assumere che la presenza di quattro adulti - tra aggressori e vittima - (quattro adulti che avrebbero a turno occupato posizioni in piedi e supine) a seguito di una orgia erotica con violenza, aggressività, forzature, macchie di sangue, saliva, sudore in un ambiente angusto ed

incapiente, non lasci traccia o riscontro alcuno di due degli assunti partecipanti.

La deduzione logica è che questi non erano presenti in quel luogo.

Alcune domande in proposito rimangono senza risposta.

L'assunto accusatorio è che nella sera del 1° novembre i due giovani innamorati Knox e Sollecito per ricercare un po' di intimità lasciano la comoda casa (libera e confortevole) di Corso Garibaldi (appartamento di Sollecito) ed escono all'umido e alla pioggia.

Si appostano in Piazza Grimana per più di due ore al freddo e all'umido, entrano in Via della Pergola per trovare un posto tranquillo. Mentre avevano iniziato la loro intimità amorosa, disturbati dal Guede (giovane incontrato dalla Knox, ma sconosciuto al Sollecito) si sarebbero uniti a lui per compiere un delitto dei più efferati?

Non solo, ma poiché è stato commesso con due coltelli, la proposizione della accusa ricostruisce la fantasiosa versione che un coltellaccio era stato portato nella borsa dalla Knox da Corso Garibaldi a Via della Pergola (ma non si dovevano trovare in questo luogo per un po' di intimità?) e dell'altro coltello, non vi è stato riscontro alcuno. Chi l'ha portato? Dove è stato nascosto?

E' mai possibile ipotizzare che i due giovani innamorati potevano concorrere in tale efferato delitto con uno sconosciuto (Guede)? Le deduzioni sul punto non trovano fondamento alcuno nelle risultanze processuali e confliggono con norme minime di buon senso.

Il coinvolgimento in un caso efferato, come minimo non può essere effettuato con uno sconosciuto. Una persona di cui non si conoscono le intenzioni, i comportamenti, le reazioni. E se lo sconosciuto fosse diventato minaccioso dopo

il delitto?

Ed ancora la proposta estrema che i due ragazzi avrebbero scelto "l'opzione del male" è sfornita di ogni analisi criminologica.

Tale opzione non nasce da un estemporaneo comportamento. La genesi caratteriale e comportamentale dei due ragazzi è completamente differente. Ragazzi normali che vivono il tempo moderno secondo le cadenze del tempo.

Come ampiamente discusso nelle precedenti fasi di merito, la scienza criminologica ha accertato la necessità di presupposti genetici, caratteriali, di personalità che possano pervenire ad una scelta finale delinquenziale di tale gravità.

La violenza omicidiaria nella psichiatria forense è classificata quale comportamento limite tra le gravissime turbe psichiatriche criminali; ed è già stata indicata fin dal Lombroso.

La violenza omicidiaria è il rapimento della volontà dell'individuo criminale per la commissione di un evento gravissimo e conseguenza di pregresse carenze psichiatriche.

La violenza omicidiaria ha il suo humus in un ben consolidato retroterra patologico.

I più recenti studi (Prof. Gaspare Vella, Psichiatria e psicopatologia Università La Sapienza) riconducono la violenza omicidiaria ad individuo gravemente paranoide i cui sintomi comportamentali si rendono manifesti in soggetti predisposti.

Personalità che dimostrano in varie evenienze, durante il corso della vita, la propria affermazione con la imposizione, talvolta violenta e trasgressiva di

norme penali, della propria volontà.

La violenza omicidiaria (che è l'apice della gravissima patologia psichiatrica criminale) è di possibile accadimento in personalità geneticamente tarate come sopra descritte ed in situazioni di impeto, ira, reazione da provocazione gravissima.

L'omicidio è l'ultimo comportamento al quale l'agente può pervenire se non esclusa ogni altra gradatamente inferiore decisione. Decidere brutalmente l'estremo irreparabile gesto, senza elemento esterno di riscontro, è una delle molteplici ipotesi ricostruttive di processo indiziario dalle quali il Giudice ha l'obbligo di rifuggire.

La patologia criminale è sempre evidenziata, durante il percorso della vita del soggetto, da episodi concludenti. Non si perviene al diapason della criminalità quando vi è tutta una gradazione in crescendo che la coscienza del criminale può mettere in atto.

Di tutto ciò non vi è evidenza alcuna nel processo.

Di contro la Knox viene descritta: *puntuale* (trascrizione udienza 14 marzo 2009, p. 5 esame A. Negri); *una studentessa brava veramente* (ibidem); *diligente* (ibidem); *partecipativa* (ibidem); *tranquilla* (trascrizione udienza 7 febbraio 2009, pag. 82, esame Romanelli); *estroversa* (ibidem); *simpatica* (ibidem); *amava la musica, sport, yoga, le lingue... quindi sicuramente una ragazza che aveva molti – molti interessi da coltivare* (ibidem); *lavoratrice* (trascrizione udienza 14 febbraio 2009, pag. 16, esame Mezzetti); *qualsiasi cosa dicevo rispondeva col sorriso* (trascrizione udienza 21 marzo 2009, pag. 8, esame Popovic); *allegra* (ibidem); *sorridente* (ibidem).

Per quanto riguarda i rapporti tra la Knox e la vittima, è sufficiente riportare il giudizio di una amica comune: *“Si sono mandate baci fino alla sera prima via sms”* Le “xx” si traducono infatti in gergo, con “kisses”, “baci”.

Meredith ha persino confidato alle amiche di sentirsi in colpa nei confronti di Amanda che l’aveva invitata ad uscire la sera del 31 ottobre:

<<D – Tornando invece ai rapporti di Meredith e Amanda, lei ha raccontato che il 31 Amanda e Meredith avevano in programma di uscire insieme?

<<R – non che fossero d’accordo perché Meredith doveva venire a casa nostra per cena, ma mi sembra di ricordare che Meredith si sentiva in colpa perché Amanda le aveva chiesto di uscire con lei>> (trascrizione udienza 13 febbraio 2009, p. 45, Robun Carmel Butterworth).

La stessa Knox ribadiva di voler rimanere a Perugia un giorno prima dell’arresto (pag. 100).

Ribadiva che aveva intenzione di restare a Perugia e questo l’aveva scritto anche in un tema che aveva svolto il 5 novembre all’università nel quale scriveva che *“Perugia è una città bella voglio rimanere”* (sent. primo grado pag. 61).

Non può esservi una “scelta del male” in una giovane entusiasta della vita e delle nuove esperienze che viveva in Italia.

III. Questa difesa per i motivi tutti sopraesposti

conclude

affinchè la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia confermare la sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Appello di Perugia (n. 4/2011 del 3 ottobre 2011) che ha assolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito dai reati loro ascritti ai capi A), B), C), D) della rubrica per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste.

In via istruttoria ai sensi degli artt. 627 e 603 del c.p.p. si richiede che questa Ecc.ma Corte disponga la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per

l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione così come partitamente indicate che qui si riassumono:

- Quesito 2.: I difensori richiedono i seguenti mezzi di prova:
 - prova testimoniale di:
 - a. Filomena Romanelli, sulle modalità di chiusura delle persiane della sua camera da letto.
 - b. Sig. Maresciallo Francesco Pasquale, che chiarisca le modalità del lancio del sasso e di ingresso all'interno dell'abitazione.
 - c. Esperimento giudiziale ex art. 218 c.p.p. per accertare la possibilità di penetrare all'interno della casa di Via della Pergola n. 7 per un giovane atletico.
- Quesito 3.: Si chiede la rinnovazione della testimonianza del sig. Rosignoli Maurizio e Ceccarelli Alessia, gestori dell'edicola di Piazza Grimana, affinché precisino l'orario in cui vedevano il Curatolo ed in particolare se questi assumesse droga, la spacciasse e se abbia ripetutamente offerto testimonianze in altri processi quale protagonista.
- Quesito 4.: In difesa della Knox richiede prova testimoniale del Quintavalle Mario e delle due dipendenti, sig.ra Chiriboga Ana Marina e dell'altra dipendente (da individuarsi) sulle circostanze e modalità di identificazione della Knox nel negozio la mattina del 2 novembre 2007 e si chiede altresì la escussione del teste Ispettore Oreste Volturro sulle modalità

delle indagini da lui svolte nei giorni seguenti il delitto.

- Quesito 7.: La difesa della Knox con le riserve e precisazioni dedotte, qualora questa Corte lo ritenga rilevante, chiede la rinnovazione della prova testimoniale di Rudy Guede sulle modalità tutte dell'episodio criminoso.
- Quesito 9.: Previa acquisizione di tutti i dati tecnici raccolti durante l'istruttoria, si chiede di procedere alla ripetizione degli esami mediante un supplemento di perizia per stabilire le connessioni telefoniche dal telefono della Kercher nella notte del 1° novembre 2007.
- Quesito 10.: Qualora la risposta sia condivisa dai consulenti delle parti e ritenuta rilevante dalla Corte i difensori richiedono una terza perizia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. con le proposizioni di specifici quesiti.
 - il richiamo di tutti gli atti del processo di primo e secondo grado di merito;
 - l'assunzione a testimoni dei periti d'ufficio Prof. Carla Vecchiotti, Prof. Stefano Conti e dei consulenti di parte Prof. Carlo Torre, Dr.ssa Sarah Gino e Dr. Walter Patumi, consulenti per Amanda M. Knox; Dr.ssa Patrizia Stefanoni, Prof. Giuseppe Novelli, consulenti per la Procura Generale; Prof.ssa Francesca Torricelli, consulente per la parte civile; Prof. Adriano Tagliabracci, Dott. Valerio Onofri, consulenti per Raffaele Sollecito affinché illustrino le modalità della

perizia ed in particolare la concorde valutazione della campionatura H.I che ha rilevato granuli di amido.

In particolare al consulente della accusa Prof. Novelli si chiederà di specificare le metodiche cui ha fatto cenno che potrebbero approfondire l'esame.

Qualora la risposta sia condivisa dai consulenti delle parti e ritenuta rilevante dalla Corte i difensori non si oppongono ad una terza perizia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. con le proposizioni di specifici quesiti.

- Quesito 11.: I difensori della Knox richiedono richiamare quali testimoni i consulenti Prof. Carlo Torre, Dott.ssa Sarah Gino, Dott. Walter Patumi per riferire sulle circostanze delle tracce di esaminare.
- Quesito 12.: I difensori richiedono la nuova audizione dei testimoni inglesi Sophie Purton, Amy Frost, Robin Butterwoorth sui comportamenti e commenti con la Knox dell'evento delittuoso nei giorni immediatamente seguenti al delitto.

Con ogni salvezza.

Roma/Perugia 10 settembre 2013

Avv. Luciano Ghirga



Avv. Carlo Dalla Vedova



INDICE

I PARTE – INTRODUZIONE

I.	Introduzione	Pag. 3
II.	Questioni di diritto enucleate dalla sentenza di rinvio	Pag. 3
III.	Censura ex lett. e) art. 606 c.p.p.	Pag. 9
IV.	Elementi di prova di innocenza di Amanda Knox (a – o)	Pag. 11
V.	Questioni di diritto decise dalla Suprema Corte	Pag. 30

II PARTE – QUESTIONI DI DIRITTO DECISE DALLA SUPREMA CORTE

I.	Primo quesito di diritto in punto a “reato di calunnia”	Pag. 31
II.	Secondo quesito di diritto in punto a “simulazione del furto ovvero reale modalità di ingresso all'interno della abitazione” e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.”	Pag. 40
III.	Terzo quesito di diritto in punto a “testimonianza di Antonio Curatolo” e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.	Pag. 45
IV.	Quarto quesito di diritto in punto a “testimonianza Quintavalle Mario” e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.	Pag. 48
V.	Quinto quesito di diritto in punto a “Memoriale della Knox” e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.	Pag. 50
VI.	Sesto quesito di diritto in punto a “assunta mancata valutazione del contenuto della sentenza definitiva pronunciata contro Rudy Guede” e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.	Pag. 53
VII.	Settimo quesito di diritto in punto a “valutazione delle dichiarazioni rese da Rudy Guede nel giudizio di appello” e richiesta di	

	rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.	Pag. 56
VIII.	Ottavo quesito di diritto in punto a "Rigetto della istanza di audizione di Aviello Luciano" e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.	Pag. 59
IX.	Nono quesito di diritto in punto a "Ora del decesso della povera vittima" e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.	Pag. 61
X.	Decimo quesito di diritto in punto a "Nuova perizia genetica disposta ex art. 603 c.p.p. e rigetto dell'ulteriore istanza di nuova perizia sulla traccia campionata" e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.	Pag. 67
XI.	Undicesimo quesito di diritto in punto a "Analisi delle impronte e delle altre tracce" e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.	Pag. 74
XII.	Dodicesimo quesito di diritto in punto a "Le dichiarazioni della Knox" e richiesta di rinnovazione di prove ex art. 627 e 603 c.p.p.	Pag. 78

III PARTE – QUESTIONI GIURIDICHE - RICHIESTE E CONCLUSIONI

I.	Questioni giuridiche	Pag. 82
II.	Questioni giuridiche	Pag. 84
III.	Richieste e conclusioni	Pag. 88